



LINEE GUIDA  
PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO ADEGUATA VERIFICA DELLA  
CLIENTELA, CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI, DEI DATI E DELLE  
INFORMAZIONI SENSA DEL D.LGS. 231/2007  
(COME MODIFICATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 90)

---

A cura del Gruppo di Lavoro Antiriciclaggio  
U ` i h U n ] c b Y `   
Î U X Y [ i U h U ` j Y f ] ZI] WU ì ` Y ` Î Wc b g Y f j

CONSIGLIERE NAZIONALE DELEGATO PER L'AREA

Massimo Miani

COORDINATRICE DEI GRUPPI DI LAVORO

Lucia Sarola

COMPONENTI DEL GRUPPO DI LAVORO VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Marco Abbondanza

Mario Cerchia

F U Z Z U Y ` Y ` 8 D 5 f ] Y b n c

Laura Macci

Carlo Scardovelli

COMPONENTI DEL GRUPPO DI LAVORO ADEGUATA VERIFICA

Teresa Aragno

Renato Burigana

Luciano De Angelis

Manuela Picca

Antonio Minervini

Antonella Rapi

COMPONENTI DEL GRUPPO DI LAVORO CONSERVAZIONE

Andrea Coloni

Antonio Fortarezza

Nadia Gala

Andrea Onori

RICERCATORI

Susanna Ciriello

Annalisa De Vivo

# INDICE

PREMESSA.....	5
DEFINIZIONI.....	6
PARTE PRIMA AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO.....	9
1. AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO - PREMESSE METODOLOGICHE.....	9
1.1 La metodologia di autovalutazione.....	9
1.2 La metodologia di autovalutazione.....	10
2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE.....	10
2.1 I fattori di rischio.....	11
2.2 La misurazione del livello di rischio inerente.....	11
3. ANALISI DELLE VULNERABILITÀ.....	14
3.1 I fattori che influenzano la vulnerabilità.....	14
4. DETERMINAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO.....	17
5. AZIONI PER GESTIRE E MITIGARE IL RISCHIO.....	19
PARTE SECONDA ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA.....	20
1. ADEGUATA VERIFICA.....	20
2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO.....	20
2.1. Valutazione del rischio inerente.....	21
2.2. Valutazione del rischio specifico.....	26
2.3. Determinazione del rischio effettivo.....	29
3. ADEGUATA VERIFICA ADEMPIMENTI.....	32
3.1. Adeguata verifica ordinaria.....	32
3.1.1. Identificazione del Cliente.....	33
3.1.2. Identificazione del titolare effettivo.....	35
Esempi di individuazione del titolare effettivo.....	37
3.1.3. Persone politicamente esposte (PPE).....	44
3.1.4. Acquisizione e valutazione di informazioni.....	48
3.1.5. Controllo costante.....	49
3.2. Adeguata verifica semplificata.....	51
3.3. Adeguata verifica rafforzata.....	53
4. OBBLIGHI DEL CLIENTE.....	57
5. ADEGUATA VERIFICA IN CAPO AI MEMBRI DEGLI ORGANI DI CONTROLLO SOCIETARIO E DEL REVISORE.....	58
6. OBBLIGO DI RICORSO A TERZI.....	61
7. OBBLIGO DI ASTENSIONE.....	62
PARTE TERZA CONSERVAZIONE DEI DATI, DOCUMENTI E INFORMAZIONI.....	64
1. PREMESSA.....	64
2. CONTENUTO DEGLI OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE.....	64
3.1 Il fascicolo del cliente.....	72
3.2 La conservazione cartacea.....	75

---

3.3 La conservazione informatica.....	76
4. LA CONSERVAZIONE NEGLI STUDI ASSOCIATI E NELLE SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI.....	77

#### ALLEGATI

AV.0È AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO (ARTT. 15 e 16 D.LGS. 231/2007)	
AV.1È DETERMINAZIONE DEL RISCHIO EFFETTIVO E DELLA TIPOLOGIA DI ADEGUATA VERIFICA	
AV.2È CHECKLIST AI FINI DELLA FORMAZIONE DEL FASCICOLO DEL CLIENTE	
AV.3È ISTRUTTORIA CLIENTE	
AV.4È DICHIARAZIONE DEL CLIENTE	
AV.5È DICHIARAZIONE DEL PROFESSIONISTA ATTESTANTE EX ART. 26 D.LGS. 231/2007	
AV.6È DICHIARAZIONE DI ASTENSIONE DEL PROFESSIONISTA	
AV.7È PROCEDURA DI CONTROLLO COSTANTE	

## PREMESSA

Il Decreto legislativo 21 novembre 2007 (Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 230) è stato oggetto di significative modifiche ad opera del Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 47, in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Il recepimento di tale Direttiva ha introdotto un parziale recepimento di tale Decreto. Le misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo sono state definite in base a criteri di rischio, e si è stabilito, infatti, di demandare alle autorità di vigilanza (per i soggetti finanziari) e all'autoregolamentazione (per i professionisti) il compito di integrare la normativa tecnica di riferimento con regole tecniche di dettaglio. Le regole tecniche sono state approvate dal CNDCEC nella seduta del 16 gennaio 2019, su parere favorevole della Commissione di Sicurezza Finanziaria datato 6 dicembre 2018 e trasmesso al CNDCEC in data 11 dicembre 2018. Il Decreto sulle Regole Tecniche che dovrà essere considerato vincolante per i soggetti della categoria interessata. Il CNDCEC ha predisposto le presenti Linee Guida aventi valenza meramente esemplificativa delle Regole Tecniche. Le soluzioni operative ivi proposte sono frutto di orientamenti interpretativi maturati in base alle indicazioni da parte delle Autorità competenti. In ogni caso, le presenti Linee Guida saranno aggiornate in base alle indicazioni delle Autorità competenti. I soggetti destinatari del presente elaborato sono gli iscritti di 5° livello delle categorie professionali di rischio effettivo connesso alla prestazione professionale di adeguata verifica delle presenti Linee Guida da adottare su una scala graduata di intensità.

Grado di rischio	Intensità di rischio	Misure di adeguata verifica
Non significativo (o anche: non rilevante, basso)	1	Semplificate
Poco significativo (o anche: poco rilevante, medio)	2	Semplificate
Abbastanza significativo (o anche: abbastanza rilevante, medio-alto)	3	Ordinarie
Molto significativo (o anche: molto rilevante, alto)	4	Rafforzate

Tale scala risulta equivalente a quella indicata dal Comitato di Sicurezza Finanziaria e dalla definizione della metodologia di valutazione del rischio effettivo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo dei professionisti.

Grado di rischio	Misure di adeguata verifica
0 basso	Semplificate
1 basso	Semplificate
2 ordinario	Ordinarie
3 alto	Rafforzate

## DEFINIZIONI

<i>Cliente</i>	Il soggetto che instaura rapporti continuativi, compie operazioni e ottiene una prestazione professionale a seguito del conferimento di un incarico
<i>Dati identificativi</i>	Il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica o, ove diverso dalla residenza anagrafica, gli estremi del documento di identità, il codice fiscale o, nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, la denominazione, la sede legale e, ove assegnato, il codice fiscale
<i>Esecutore</i>	Il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente e a cui sono conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente
<i>Fascicolo del cliente</i>	Qualsiasi tipo di raccolta o aggregazione documentale sia in formato cartaceo o informatico
<i>Funzione antimicrociclaggio</i>	La funzione organizzativa deputata a definire e gestire le politiche interne per la gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
<i>Modalità di conservazione</i>	La conservazione sia cartacea che informatica o mista
<i>Organismo di autoregolamentazione</i>	L'ente esponenziale, rappresentativo di una categoria professionale e delle sue articolazioni territoriali e i consigli di disciplina cui l'ordinamento conferisce i poteri di regolamentazione, controllo della categoria, di verifica dell'osservanza delle norme che disciplinano l'esercizio della professione e di irrogazione delle sanzioni all'uopo predisposti, delle sanzioni previste per la loro violazione
<i>Operazione</i>	La prestazione di servizi, il trasferimento o nella forma di pagamento o nel compimento di atti negoziali a conto del cliente costituisce operazione anche la stipulazione di un atto negoziale
<i>Operazione frazionata</i>	Operazione posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori a 15.000 euro, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo
<i>Operazione occasionale</i>	Operazione di esecuzione istantanea a favore del cliente
<i>Operazioni collegate</i>	Le operazioni tra loro connesse per il perseguimento di un unico scopo giuridico patrimoniale
<i>Personale</i>	I dipendenti, tirocinanti e tutti i soggetti comunque operanti sulla base di un rapporto di lavoro

	forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato, disposto sul territorio nazionale che sul territorio estero
<i>Prestazione professionale</i>	La prestazione intellettuale resa in favore del cliente, a seguito di incarico, della quale si presume che abbia una certa durata
<i>Prestazione professionale occasionale</i>	La prestazione intellettuale resa in favore del cliente, conferimento di incarico non riconducibile ad un rapporto continuativo, la cui esecuzione istantanea che comporti la movimentazione di mezzi, pagamento o il compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale, i cui pagamenti trasmessi o movimentati sono di importo pari o superiore a quello dell'incarico
<i>Regole Tecniche</i>	Le regole tecniche relative agli obblighi di diligenza, adeguata vigilanza della clientela, conservazione dei dati e delle informazioni emarginate dal D.Lgs. n. 11, co 2, del Decreto
<i>Responsabile antiriciclaggio</i>	Il responsabile della funzione antiriciclaggio, i cui compiti di supervisione e coordinamento delle politiche e procedure interne per la gestione del rischio riciclaggio assistono il soggetto obbligato anche al fine di gestire il rischio
<i>Responsabile del sistema di conservazione</i>	Il soggetto che gestisce, organizza e controlla il sistema di conservazione, che può coincidere con il professionista o con il responsabile antiriciclaggio
<i>Rischio effettivo (per il cliente)</i>	Il rischio complessivo ponderato risultante dalla valutazione del rischio inerente connesso al cliente e al rischio inerente connesso alla prestazione professionale
<i>Rischio inerente (per la verifica del cliente)</i>	Il rischio propriamente detto, suddiviso in categorie omogenee in termini oggettivi, individuato in via indicativa dalle tabelle 1 e 2 della Regola Tecnica n. 2
<i>Rischio inerente (per il soggetto obbligato)</i>	Il rischio inerente al soggetto obbligato, valutato concretamente svolta nel suo complesso
<i>Rischio residuo (per il soggetto obbligato)</i>	Il rischio residuo, tenuto conto del rischio inerente e della vulnerabilità del contratto, che può essere mitigato attraverso misure correttive
<i>Rischio specifico (per il cliente)</i>	Il rischio riferibile al cliente e alla prestazione professionale per conto del cliente
<i>Sistema di conservazione</i>	Il sistema di conservazione, coordinato da un sistema di regole e procedure che individuano le strutture organizzative, nonché le modalità operative per la conservazione informatica

<i>Soggetti legittimati (per la conservazione)</i>	Soggetti che, alternativamente o meno, producono, ricevono, consultano, copiano, utilizzano, estraggono, sono negli organi di controllo i documenti, i dati e le informazioni da immettere, da mantenere in un sistema atto alla conservazione di documenti, dati e informazioni determinati per finalità di prevenzione del riciclaggio
<i>Soggetto obbligato</i>	Il professionista
<i>Storicità</i>	Il mantenimento della cronologicità dei dati o informazioni
<i>Titolare effettivo (TE)</i>	LU d Y f g c b U Z ] g ] WU c Y d Y f g c da Y Z quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è d f Y g h U n ] c b Y d f c Z Y g g ] c b U Y , f Y g U
<i>Vulnerabilità</i>	Elemento connesso procedurale e di controllo



Analisi delle vulnerabilità

Implementato dal soggetto obbligato al fine di individuare eventuali vulnerabilità rispetto ai rischi precedentemente identificati

Determinazione del rischio residuo

Valutazione del rischio conseguente all'individuazione di vulnerabilità e delle iniziative correttive da intraprendere per la sua mitigazione

Attraverso la misura organizzativa e gestionale di mitigazione

1.3 Il modello

In relazione a ciascuna fase di cui al precedente punto si espone il livello di intensità degli elementi oggetto di valutazione secondo la seguente scala graduata

Tabella n. 1

Rilevanza	U` c f ] ` X Y ` ` Ñ ] b X
Non significativa	1
Poco significativa	2
Abbastanza significativa	3
Molto significativa	4

2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE

Il livello del rischio inerente è un processo di raccolta delle informazioni e mappatura della clientela del soggetto obbligato al fine di determinare i rischi potenziali cui è sottoposto

In tal senso si propone una possibile classificazione del rischio inerente alla luce delle risultanze dei livelli di rischio complessivo individuato dal soggetto obbligato in sede di adeguata verifica dei

Livello complessivo di rischio rilevato in sede di adeguata verifica clienti	Livello di rischio inerente
Un numero molto limitato di clienti individuati in sede di adeguata verifica come ad alto rischio ovvero in aree geografiche ad alto rischio (10%)	1 - Non significativo
Un numero molto limitato di clienti individuati in sede di adeguata verifica come ad alto rischio ovvero in aree geografiche ad alto rischio (10 e il 25%)	2 - Poco significativo
Un numero significativo di clienti individuati in sede di adeguata verifica come ad alto rischio ovvero in aree geografiche ad alto rischio (15 e il 40%)	3 - Abbastanza significativo



	<p>esposti ovvero di soggetti sottoposti a indagini procedimenti penali, ovvero garantite i soggetti a rischio o censiti in base al terrorismo, in presenza di elementi di potenziale rischio di finanziamento del terrorismo, la qualifica di soggetto destinatario degli obblighi antiriciclaggio in capo al professionista stesso.</p> <p>Si reputa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un numero modesto di clienti (10%) individuati in sede di adeguata verifica come ad alto rischio e un indice di rischiosità pari a</li> <li>- un numero molto limitato di clienti (2%) individuati in sede di adeguata verifica come ad alto rischio e un indice di rischiosità pari a</li> <li>- un numero significativo di clienti (il 25% e il 40%) individuati in sede di adeguata verifica come ad alto rischio e un indice di rischiosità pari a</li> <li>- una percentuale molto significativa (superiore al 40%) di clienti ritenuti ad alto rischio e un indice di rischiosità pari a</li> </ul>	
<p>Area geografica operatività</p>	<p>Occorre tenere conto delle relazioni Autorità aggiornano periodicamente la mappa delle zone maggiormente a rischio sia a livello nazionale che internazionale. Stati non dotati di adeguati presid</p>	

4 Al riguardo, si veda il sito della Commissione Europea consolidata di tutte le persone e entità oggetto di congelamento nel territorio (a europeo), gratuita, è possibile registrazione del documento comprende i soggetti X Y g ] [ b U h ] [ X U [ Y B U n ] c b ] [ l b ] h Y [ Y X U ] [ D U n t a s t o a l d i m o z i a m e n t o d e l t e r r o r i s m o e a l l ' a t t i v i t à d e i P a e s i c h e m i n a c c i a n o l a p a c e e l a s i c u r e z z a i n t e r n a z i o n a l e .

5 Vd. al seguente link del sito della Commissione Europea consolidata di tutte le persone e entità oggetto di congelamento nel territorio (a europeo), gratuita, è possibile registrazione del documento comprende i soggetti X Y g ] [ b U h ] [ X U [ Y B U n ] c b ] [ l b ] h Y [ Y X U ] [ D U n t a s t o a l d i m o z i a m e n t o d e l t e r r o r i s m o e a l l ' a t t i v i t à d e i P a e s i c h e m i n a c c i a n o l a p a c e e l a s i c u r e z z a i n t e r n a z i o n a l e .

6 Il 8 c W i a D r a f t R i s k B a s e d A p p r o a c h G u i d a n c e f o r L e g a l P r o f e s s i o n a l s , A c c o u n t a n t s a n d T r u s t a n d C o m p a n y S e r v i c e P r o v i d e r s del FAFT-GAFI posto in consultazione pubblica [ & ) [ Z Y V V f U ] c [ & \$ % - [ h g c i [ [ [ ] Y ] f Y ] [ g W c [ X X ] ] [ h ] [ Y c [ f U Z ] W U [ ] b [ f Y [ U n ] c b Y [ U [ D c f ] [ ] b Y [ X Y ] [ Z c i b ] c i e n z i e f f e t t u a n o c [ la maggior parte delle loro operazioni, al Paese di domicilio del titolare e

7 J X " **Analisi nazionale del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo** ", pubblicata dal Comitato di Sicurezza Finanziaria X Y [ A ] b ] g h Y f c [ X m o v e m e n t o d e l W e s % ( z ] W \ Y z Z ] b Y U b [ D Y ] b X Y [ W U f Y [ U X ] g h f ] rischio di utilizzo eccessivo del contante, classifica le province italiane attribuendo a ciascuna un determinato livello medio basso, medio h c [ c j j Y f c [ U h c **Classi provinciali di rischio. Utilizzi eccessivi di contante**, pag. 10. U j " [ % [

8 Vd. elenco di Paesi terzi ad alto rischio identificati dalla Commissione Europea: si tratta delle condizioni attualmente considerate ad alto rischio in quanto aventi carenze strategiche nei rispettivi provvedimenti di contrasto del riciclaggio che pongono pertanto, minacce significative al sistema finanziario. In particolare, il Regolamento (UE) 2015/1189

	<p>antiriciclaggio o di una normativa antiriciclaggio (ad esempio quella italiana).</p> <p>Si reputa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un numero medio di clienti operanti in aree geografiche ritenute ad alto rischio individuati in sede di adeguata verifica come ad alto rischio determinano un indice di rischiosità pari a</li> <li>- un numero molto alto di clienti operanti in aree geografiche ritenute ad alto rischio individuati in sede di adeguata verifica come ad alto rischio possa determinare un indice di rischiosità pari a</li> <li>- un numero significativo di clienti operanti in aree geografiche ritenute ad alto rischio e 40 individuati in sede di adeguata verifica come ad alto rischio possa determinare un indice di rischiosità pari a</li> <li>- una percentuale molto superiore al 40% di clienti operanti in aree geografiche ritenute ad alto rischio possa determinare un indice di rischiosità pari a</li> </ul>	
Canali distribuiti	<p>Qualora i servizi professionali avvengano tramite collaborazioni esterne, corrispondenze, canali di distribuzione occorre tener conto dei rischi, specie se le prestazioni si sviluppano in aree potenzialmente pericolose rispetto alla sede del professionista.</p> <p>La valutazione deve quindi riguardare il grado di tracciabilità e protezione di tali relazioni e canali.</p>	
Servizi professionali offerti	<p>La valutazione deve tener conto anche dell'attività professionale, con particolare riferimento alle prestazioni maggiormente esposte a tentativi di frode. In tal proposito sono individuati i diversi livelli nella Regola Tecnica n. 2, rispettivamente nella Tabella 1 (prestazioni a rischio inerente non significativo) e Tabella 2 (prestazioni a rischio inerente poco significativo o molto significativo).</p> <p>Si reputa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una percentuale delle prestazioni a rischio inerente non significativo o poco significativo di 50% possa determinare un indice di rischiosità pari a</li> <li>- una percentuale delle prestazioni a rischio inerente non significativo o poco significativo superiore al 60% possa determinare un indice di rischiosità pari a</li> </ul>	

i successivi Regolamenti UE n. 2018/1050 e 2018/2467 che integrano la direttiva 2015/849 individuando i Paesi Terzi identificati ad alto rischio con carenze strategiche.

	-una percentuale delle prestazioni a rischio inerente significativo o poco significativo compresa tra il 40% e il 60% possa determinare un indice di rischio pari a 3	
	-una percentuale delle prestazioni a rischio inerente significativo o poco significativo inferiore al 40% possa determinare un indice di rischio pari a 4	
	Media aritmetica dei valori	
	A - Rischio inerente	

Il risultato finale in merito al rischio inerente è considerato con una ponderazione del 40%. Il valore da 1 a 4, che corrisponderà il relativo grado di interesse (complessivo) riferibile al rischio inerente, secondo le procedure individuate al punto 1.3.3. del risultato finale in merito al rischio inerente è considerata con una ponderazione del 40%.

### 3. ANALISI DELLE VULNERABILITÀ

L'analisi di vulnerabilità, che si riferisce al rischio inerente, è condotta al fine di individuare eventuali carenze di cui la presenza permette il rischio inerente si concretizzi in fenomeni di criticità. Tanto più efficaci sono i presidi, tanto minore è la vulnerabilità.

#### 3.1 I fattori che influenzano la vulnerabilità

La vulnerabilità è influenzata da diversi fattori, tra cui:

























A.3-7 c a d c f h U a Y b h c ' h Y b i h c ' U ' ' a c a Y b h c		
Cliente non presente fisicamente	<input type="checkbox"/>	
Presenza di soggetti terzi con ruolo non definito	<input type="checkbox"/>	
Comportamento non trasparente e collaborativo	<input type="checkbox"/>	
8 ] Z Z ] W c ` h { ` b Y ` ` Ð ] b X ] j ] X i U n ] c b Y ` X Y ` ` h ] h c ` U f Y ` Y	<input type="checkbox"/>	
Altro	<input type="checkbox"/>	
A.4- Area geografica di residenza del cliente		
Residenza/localizzazione individuati dalle Autorità competenti e non dotati di efficaci sistemi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni del FATF caratterizzati da un elevato livello di corruzione e permeabilità ad altre attività di alto rischio (includendo in particolare i paesi caratterizzati da un elevato livello di corruzione e di transazioni internazionali - (vedasi le pubblicazioni periodiche delle Autorità in materia, sia a livello sovranazionale, sia a livello nazionale)	<input type="checkbox"/>	
Lontananza della residenza del cliente rispetto alla sede del Professionista	<input type="checkbox"/>	
Altro	<input type="checkbox"/>	
	TOTALE A	

Tabella B. 5 g d Y h h ] ' W c b b Y g g ] ' U ' ` Ñ c d Y f U n ] c b Y ` Y #	Fattore di rischio riscontrato  (barrare fattori riscontrati)	Livello di rischio specifico (da 1 a 4)
B.1 - Tipologia		
Operazione ordinaria/straordinaria rispetto al tipo di cliente	<input type="checkbox"/>	
C d Y f U n ] c b Y ` W \ Y ` d f Y j Y X Y ` g W \ Y a ] ` b Y [ c n ] U ` ] ` W \ Y ` c intercorrenti tra il cliente e la controparte	<input type="checkbox"/>	
Articolazione contrattuale ingiustificata	<input type="checkbox"/>	
Altro	<input type="checkbox"/>	
B.2- Modalità di svolgimento		
Utilizzo di mezzi di pagamento non utilizzati di valute virtuali	<input type="checkbox"/>	
Utilizzo di conti non propri per trasferire/ricevere fondi	<input type="checkbox"/>	
Ricorso reiterato a procure	<input type="checkbox"/>	
Ricorso a domiciliamenti di comodo	<input type="checkbox"/>	

Altro	<input type="checkbox"/>	
B.3- Ammontare delle operazioni/ durata della prestazione professionale		
= b W c Y f Y b n U X Y U a a c b h U f Y f ] g d Y h h c U d f c Z ] c	<input type="checkbox"/>	
Presenza di frazionamenti artificiali	<input type="checkbox"/>	
Altro	<input type="checkbox"/>	
B.4- Frequenza e volume delle operazioni/durata della prestazione professionale		
Non congruità delle operazioni di lavoro, consistente, concentrate in un ristretto arco temporale	<input type="checkbox"/>	
Rapporto professionale continuativo o occasionale	<input type="checkbox"/>	
Altro	<input type="checkbox"/>	
B.5) Ragionevolezza		
= f f U [ ] c b Y j c Y n n U X Y U c d Y f U n ] c b Y f ] g d Y h h c U D	<input type="checkbox"/>	
= f f U [ ] c b Y j c Y n n U X Y U c d Y f U n ] c b Y f ] g d Y h h c U D	<input type="checkbox"/>	
B c b W c b [ f i ] h { X Y U c d Y f U n ] c b Y f ] g d Y h h c U Y Z ]	<input type="checkbox"/>	
Altro	<input type="checkbox"/>	
B.6 - Area geografica di destinazione		
Destinazione in Paesi terzi ad alto rischio o in Paesi terzi caratterizzati da un elevato livello di corruzione o di portabilità criminale o in zone di conflitto in cui sono presenti organizzazioni terroristiche o in zone ad alto rischio (vedi le pubblicazioni periodiche delle Autorità in materia, sia a livello sovranazionale, sia a livello nazionale)	<input type="checkbox"/>	
= b Y g ] g h Y b n U X ] f ] Z Y f ] a Y b h ] (ad es. assenza di organismi equivalenti alle Camere di Commercio che detengono registri pubblici)	<input type="checkbox"/>	
Irragionevolezza e non congruità della ricerca di interazione con altre aree geografiche in aree geografiche nelle quali notoriamente gli stessi non risultano utilizzati)	<input type="checkbox"/>	
Altro	<input type="checkbox"/>	
	TOTALEB	

Nella rilevazione dei fattori di rischio è opportuno tenere presente talune fonti delle Autorità, quali:

- ¾ Analisi dei rischi sovranazionali e nazionali
- ¾ D.M. 16.4.2010 (indicatori di anomalia per professionisti)
- ¾ Modelli e schemi di comportamento anomalo U b U h ] X U D I = :
- ¾ Rapporti annuali UIF
- ¾ Comunicazioni ufficiali UIF

La valutazione complessiva e il peso dei fattori di rischio riscontrati (punteggi determinati, riferibile al punteggio della tabella A e B) non deve essere compilata. In questo ultimo caso, il rischio specifico si ottiene sommando i punteggi della tabella A e dividendo per quattro.

### Calcolo del rischio specifico

Il livello di rischio specifico si ottiene calcolando la media aritmetica semplice dei punteggi assegnati nella tabella B:

- rischio specifico cliente = somma punteggi tabella A
- rischio specifico prestazioni = somma punteggi tabella B
- rischio specifico complessivo = somma dei valori delle tabelle (A + B) diviso dieci

Il conferimento ad alcune prestazioni professionali in sede legale dei conti e tenuta della contabilità B non deve essere compilata. In questo ultimo caso, il rischio specifico si ottiene sommando i punteggi della tabella A e dividendo per quattro.

Il valore che ne scaturisce sarà comparato con la scala graduata per determinare il livello di rischio specifico, come da seguente scala graduata:

Valori medi	Rischio specifico
Punteggio 1.5	Non significativo
Punteggio 2.5	Poco significativo
Punteggio 3.5	Abbastanza significativo
Punteggio 4.0	Molto significativo

### 23. Determinazione del rischio effettivo

Dalla interrelazione tra il livello di rischio inerente e quello di rischio specifico, si ottiene il livello di rischio effettivo. Il rischio specifico si pondera con un coefficiente del 30% (rischio inerente) e il rischio specifico con un coefficiente del 70% (rischio specifico) e il risultato viene moltiplicato per il coefficiente di ponderazione del rischio inerente (30%) e il risultato viene moltiplicato per il coefficiente di ponderazione del rischio specifico (70%).

RISCHIO INERENTE (coefficiente di ponderazione = 30%)	Molto significativo	1,90	2,60	3,30	4
	abbastanza significativo	1,60	2,30	3	3,70
	poco significativo	1,30	2	2,70	3,40
	non significativo	1	1,70	2,40	3,10
		1 non significativo	2 poco significativo	3 abbastanza significativo	4 molto significativo
		RISCHIO SPECIFICO (coefficiente di ponderazione = 70%)			

Sulla base del livello di rischio effettivo determinato, si deve procedere ad una adeguata verifica secondo la seguente scala graduata:

<sup>16</sup>Trattasi in sostanza di quelle prestazioni per le quali risulta pressoché impossibile determinare tutti i punteggi dei parametri richiesti.

Grado di rischio effettivo	Misure di adeguata verifica
non significativo	Semplificate
poco significativo	Semplificate
abbastanza significativo	Ordinarie
molto significativo	Rafforzate

La misurazione del rischio effettivo, in linea con il **risk based approach**, nonché la determinazione della tipologia di adeguata verifica da adottare nel caso specifico, sarà conservata a cura del soggetto obbligato secondo le modalità di conservazione prescelte, ad es. potrà essere fascicolata in apposita cartella del sistema informatico, esposta in un'area accessibile a tutti, o conservata in relazione alla opportunità di compilazione della suddetta scheda, nelle ipotesi di adeguata verifica semplificata.

La medesima scheda sarà compilata e data al soggetto obbligato a fini di adempimento la cui rilevanza, in relazione alla natura del rapporto di lavoro, è di natura di dipendente.

Il processo di valutazione del rischio, che definisce le modalità di svolgimento dei vari obblighi, sarà ripetuto in modo costante secondo la procedura stabilita, ovvero ogni qual volta vi siano fattori di rischio tali da determinare il passaggio da un livello di rischio inferiore a quello superiore. La compilazione della relativa scheda di valutazione sarà ripetuta in occasione di tale passaggio, o quando il soggetto obbligato reputi opportuno, in ogni caso, laddove non vi siano modifiche del livello di rischio da inferiore a superiore. La valutazione del rischio dovrà essere compilata.

Valga il seguente esempio di applicazione pratica nella ricerca professionale assegnata al soggetto obbligato da un cliente società a responsabilità limitata, avente ad oggetto la seguente prestazione: assistenza alle operazioni di liquidazione di società.

La compilazione della scheda riassuntiva (AV.1) porta ai seguenti risultanzi.

CLIENTE: **GAMMA SRL in liquidazione** PRESTAZIONE PROFESSIONALE: **Assistenza in merito alle operazioni di liquidazione di società**

Punteggio / scala di intensità da adottare per la misurazione del rischio specifico:

- 1 = non significativo
- 2 = poco significativo
- 3 = abbastanza significativo
- 4 = molto significativo

I. Misurazione del rischio inerente

Valore assegnato al rischio inerente, secondo la scala **abbastanza significativo**

<sup>17</sup> Nei casi previsti in Tabella n. 2, salvo ipotesi particolari, sarà sufficiente inserire nel fascicolo della scheda di valutazione del rischio soltanto il conferimento di incarico attribuito al Professionista (come da indicazione della stessa Tabella), senza la compilazione della scheda di valutazione del rischio (particolare la Regola Tecnica 2.1.19 e 10) note

<sup>18</sup> Vedi nota precedente.

<sup>19</sup> Se il rischio geografico aumenta, tanto da determinare una modalità di adeguata verifica di tipo rafforzato, rispetto a quella originaria (ordinaria).

<sup>20</sup> Sulla base di situazioni ipotetiche e a puro titolo indicativo.

II. Misurazione del rischio

Aspetti connessi alla prestazione professionale	Livello di rischio specifico
Tipologia	4
Modalità di svolgimento	3
Frequenza e volume delle operazioni/durata della prestazione professionale	2
Ragione sociale	2
Area geografica di destinazione	4
<b>totale B</b>	<b>17</b>
Aspetti connessi al cliente	Livello di rischio specifico
Natura giuridica	3
Prevalente attività svolta	3
Comportamento tenuto al momento della sottoscrizione	2
Area geografica di residenza del cliente	4
<b>totale A</b>	<b>12</b>

specifico

Totale A(12) + Totale B(7) = 19 (quindi, secondo la seguente scala abbastanza significativo quanto valore compreso fra 2,6 e 3,5)

Valori medi	Rischio specifico
Punteggio 1,5	Non significativo
Punteggio 2,5	Poco significativo
Punteggio 3,5	Abbastanza significativo
Punteggio 4,6	Molto significativo

III. Determinazione del rischio effettivo

RISCHIO INERENTE PONDERATO	3 X 0,30 =	0,90
RISCHIO SPECIFICO PONDERATO	2,90 X 0,70 =	2,03
	<b>RISCHIO EFFETTIVO</b>	<b>2,93</b>

Determinazione del rischio effettivo scaturente dalla matrice di riferimento : 2,93 (valore riscontrabile nella zona arancione della matrice).

valore riscontrabile nella zona

IV. Determinazione della tipologia di adeguata verifica

Grado di rischio effettivo	Misure di adeguata verifica
non significativo	Semplificate
poco significativo	Semplificate
abbastanza significativo	Ordinarie

Il Professionista, in base alle informazioni ricevute, ha determinato il rischio effettivo e, sulla base del risultato ottenuto, ha classificato il rischio in una delle tre zone di rischio (verde, arancione o rosso) e ha determinato la tipologia di adeguata verifica da adottare. Il Professionista ha inoltre verificato che il rischio effettivo è inferiore al limite massimo tollerabile (3,5) e che il rischio è classificato in una delle tre zone di rischio (verde, arancione o rosso) e ha determinato la tipologia di adeguata verifica da adottare.





X] b Y [ c n ] Un ] c b Y U g g ] g h ] h U X U i b c c d ] - U j j c W U h ] U  
evitare il procedimento.

@ D c V V ` ] [ c X ] ] X Y b h ] Z ] W U n ] c b Y W c b g ] g h Y b Y ` ` D U W e i ] g  
d f Y g Y b n U X Y ` ` a Y X Y g ] a c z ` c j j Y f c X Y ` 27. D Y g Y W i h c f Y z ` U b W  
La Regola Tecnica n. 23: f [ ` ] ] b W U f ] W \ ] W c b Z Y f ] h { X ]  
società tra professionisti W U g c X ] ] b W U f ] W c d f c Z Y g g ] c b U Y W c b Z Y f  
U h h f ] V i e l l a p e r s o n a d a d u e s g u i t i , o n d e e v i t a r e c h e l a r e s p o n s a b i l i t à c o n n e s s a a g l i a d e m p i m e n t i  
adeguata verifica della clientela possa consistere tutto lo studio.

Il cliente, inoltre, dovrà fornire per iscritto e sotto la propria responsabilità necessarie e aggiornate per  
W c b g Y b h ] f Y z ` Z f U ` ` D U ` h f c z ` ` D ] X Y b h ] Z ] W U n ] c b Y X Y ` ` h ]  
Il soggetto obbligato f a U ` ] n n U ` ` Y j Y f ] Z ] W \ Y ` g j c ` h Y ` ] b ` U d d c g ] h c  
X Y ` ` D U ` Y O p e r a t i v a m e n t e , p u ò a d o t t a r e U h ` X ] A V V d e l l e p r e s e n t i D e l G u i d a [ U h c `

Nei seguenti casi d c g g ] V ] ` Y ` d f c W Y X Y f Y ` U ` ` D Y g d ` Y h U a Y b h c ` X Y ` `  
cliente:

1. Clienti i cui dati identificativi risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate i h ] ` ] n n U h ] ` d Y f ` ` U ` [ Y b Y f U n ] c b Y X ] ` i b U ` Z ] f D.Lgs. 82/2005 (ad esempio una visita a camera
2.7 ` ] Y b h ] ` ] b ` d c g g Y g g c ` X ] ` i b D ] X Y b h ] h { ` X ] [ ] h * ( ` X Y ` ` d f Y X Y h h c ` 8 " @ [ g " ` , & # & \$ \$ ) ` Y ` X Y ` ` U ` f digitale o di un c e u f h c ` d Y f ` ` U ` [ Y b Y f U n ] c b Y X ] ` Z ] f a U Y ` Y h h f c b ] W U ` W c a d f Y g c ` b Y ` ` D Y ` Y b W c ` d i V V ` ] W EU 910/2014
3. Clienti i cui dati identificativi risulino c ` X U ` X ] W \ ] U f U n ] c b Y X Y ` ` U W c a Y ` ] b X ] W U h U ` b Y ` ` D U f h " ` * ` X Y ` ` 8 " @ [ g " ` % ) `
4. Clienti che siano già stati identificati dal soggetto obbligato in relazione ad un a professionale essere, purché le informazioni esistenti siano aggiornate e adeguate profilo di rischio del cliente

27In tal caso, è necessario formalizzare per iscritto la delega conferita dal professionista al collaboratore/dipendente, con accettazione  
sottoscritta del medesimo.

28Regola Tecnica n. 23: f [ ` ] ] b W U f ] W \ ] W c b Z Y f ] h { ` X ] [ ] h  
cliente esecutore del titolo effettivo è svolta dal professionista incaricato dello svolgimento della prestazione  
f Y g d c b g U V ] ` Y ` ` ; ` ] U X Y a d ] a Y b h ] U a a ] b ] g h f U h ] j ] l a b o r a t o r i b h ] ` ]  
dello studio associato/società tra professionisti.

D Y f ` g i W W Y g g ] j ] ] b W U f ] W \ ] d f c Z Y g g ] c b U ` ] W c b Z Y g u a l t a v e r i f i c a U ` ` a  
d i ` ` Y g g Y f Y ` U g g c ` h U ` U ] ` g Y b g ] ` X l o b b l i g o s i c o n s i d e r a a s s o l t o p e r i c l i e n t i c h e s i a n o g i à  
**stati identificati dal soggetto obbligato in relazione ad un altro rapporto o prestazione professionale in essere, purché informazioni  
esistenti siano aggiornate e adeguate rispetto allo specifico profilo di rischio del cliente).**

Rimangono a carico del professionista di volta in volta interessato le seguenti attività:  
- acquisizione di informazioni su scopo e natura della prestazione professionale, in quanto situazioni necessarie  
per ciascuna di esse;

- valutazione del rischio, che potrà essere arricchita dalla disponibilità delle valutazioni effettuate dagli altri profes  
Y ` X U ` ` D Y j Y b h i U ` Y ` W c b Z f c b h c ` W c b ` e i Y g h ] / `

- esecuzione del controllo e, soltanto nel caso di prestazione professionale continuativa, con possibilità di ripartir  
i professionisti/soci interessati e, ove ritenuto opportuno, condividerne le conclusioni.

= b ` U ` h Y f b U h ] j U ` U ` ` D c h r e l a z i o n e a l l a o r g a n i z z a z i o n e a d o t t a t a d a v l a s c u n o s t u d i o p r o f e s s i o  
possibilità che ogni professionista assolva singolarmente e autonomamente tutti gli adempimenti previsti.

5. Clienti i cui dati identificativi siano acquisiti attraverso idonee forme e modalità, vigilanza delle tecniche di identificazione a distanza

In caso sussistano dubbi, incertezze o incongruenze sui dati identificativi e sulle informazioni, il sistema di identificazione deve prevedere al riscontro della veridicità dei dati e delle informazioni stesse addebi-

rientrano:  
- i database, ad accesso pubblico o condizionato al rilascio di credenziali di autenticazione, riferiti all'amministrazione pubblica;  
- i database del sistema di identificazione a distanza, ad accesso pubblico o condizionato al rilascio di credenziali di autenticazione, riferiti all'amministrazione pubblica;

Oltre al Registro delle imprese italiane, tra le fonti affidabili e indipendenti per il riscontro dei dati identificativi del titolare effettivo

- ! gli albi ed elenchi di soggetti autorizzati, gli atti costitutivi, gli statuti e i documenti comunicazioni rese al pubblico in conformità alla normativa di settore (quali prospetti, partecipazioni rilevanti o informazioni privilegiate);
- ! i registri dei titolari effettivi istituiti in altri paesi comunitari e in altri paesi terzi;
- ! le informazioni provenienti da organismi e autorità pubbliche, ivi compresa la pubblica amministrazione, in altri paesi comunitari; tali informazioni possono essere acquisite anche attraverso i siti web.

Il principio di proporzionalità, commisurato al livello di rischio, può essere applicato in modo semplificato, potrà corrispondere un minore grado di approfondimento delle relative verifiche e con rafforzate di adeguata verifica, anche un più alto grado di verifica e controllo.

### 3.1.2. Identificazione del titolare effettivo

Il titolare effettivo deve essere individuato in ogni caso. Si evidenzia che il soggetto obbligato deve acquisire copia del documento di identità del titolare effettivo.

<sup>29</sup>In dettaglio il sistema SIENAFI, introdotto dal D.Lgs. 141/2010, presso il MEF ed è attualmente accessibile solo ai soggetti aderenti (principalmente banche, gestori di sistemi di comunicazione, imprese di assicurazione). Al fine di allargare la platea dei possibili utilizzatori, il D.Lgs. 90/2017 ha modificato prevedendo la possibilità per tutti i destinatari degli obblighi antiriciclaggio di accedere al sistema attraverso la stipula di una convenzione detta convenzione, ad oggi il sistema non è accessibile da tutti.

<sup>30</sup> <https://www.crimnet.dpc.interno.gov.it/crimnet/>

<sup>31</sup>Vd. documento II, sez. V, pag. 14; vd. anche art. 36, co. 7 Regolamento IVASS n. 44 del 12 febbraio 2019.

<p>CRITERI PER @ N = B 8 = J = 8 DEL TITOLARE EFFETTIVO IN CASO DI CLIENTI SOCIETÀ DI CAPITALI</p>	<p>a) Costituzione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;</p> <p>b) Costituzione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazione al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto personalmente o per interposta persona</p> <p>B Y ~ ~ Y ~ ] d c h Y g ] ~ ] b ~ Wi ] ~ ~ N Y g U a Y ~ X Y ~ ~ N U g g Y h h c ~ persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta Un X Y ~ ~ N Y coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile medesimo in forza:</p> <p>a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;</p> <p>b) del controllo c ~ X ] ~ j c h ] ~ g i Z Z ] W ] Y b h ] ~ d Y f ~ Y g Y f W ] h</p> <p>c) X Y ~ ~ N Y g ] g h Y b n U ~ X ] ~ d U f h ] W c ~ U f ] ~ j ] b W c ~ ] ~ dominante</p> <p>E i U ~ c f U ~ ~ N U s o p a i n d i v i d u a r e i n o n c o n s e n t a i n d i v i d u a r e u n i v o c a m e n t e u n o o p i u t t e f f e t t i v i , i l t i t o l a r e e f f e t t i v o c o i n c i d e c o n l a p e r s o n a f i s i c a o l e p e r s o n e f i s i c h e t i a m m i n i s t r a z i o n e o d i r e z i o n e d e l l a s o c i e t à</p>
--	---

@ D U f h " ~ & \$ ž ~ W c " ~ ~ ~ X Y ~ { ~ 8 X ] W f X Y h c Y f d f ] Y b j U n X ] Y c b Y ] b X U h h h ] z h c ~ X Y ~ ~ D U g g Y h h c ~ d f c d f ] Y h U f ] c ~ X Y ~ ~ D Y b h Y # g c W ] Y h { ~ b c b ~ W Z ] g ] W \ Y ~ Wi ] ~ , ~ U h h f ] V i ] V s t e s s o . ~ U ~ d f c d f ] Y h { ~ X ] f Y h h U ~ c

H U b h c ~ W \ Y ~ ] ~ ~ g ] g h Y a U ~ j ] [ Y b h Y ~ d f Y j Y X Y ~ c f U ~ i b l e ~ j Y f ] persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società), nel caso in cui i predetti non dovessero trovare riscontro

Vi sono inoltre disposizioni specifiche in caso di associazioni, fondazioni, trust che casi possono essere

<p>CRITERI IN CASO DI CLIENTI PERSONE GIURIDICHE PRIVATE EX DPR N. 361/2001</p>	<p>Sono cumulativamente da ritenersi come titolari effettivi:</p> <p>a) i fondatori, ove in vita;</p> <p>b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;</p> <p>c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione <b>(fondazioni, associazioni riconosciute, ecc.)</b></p>
<p>TRUST</p>	<p>i titolari effettivi (da ritenersi cumulativamente) nel fondatore (se ancora in vita), fiduciario o fiduciari, nel guardiano ovvero in alternativa del fiduciario, ove esistenti, nei beneficiari o classe di beneficiari, nel caso in cui essi debbano essere beneficiari del reddito o beneficiari del fondo o beneficiari delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o del trust attraverso la proprietà diretta, indiretta o altri mezzi</p>

<sup>31</sup> Da rilevare che le modalità di individuazione del titolare effettivo non sono utilizzabili ed eventualmente, se non si riesce ad individuare il titolare effettivo con nessuna delle modalità previste con le regole di cui al comma 4.

A) il titolare effettivo è obbligato al cliente le informazioni necessari (nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale ove attribuito) tramite qualsiasi mezzo (pec, dichiarazione del client  
 può ritenersi solai b U` a c X U` ] h { ` g i Z Z ] W ] Y b h Y` U ] ` Z ] b ] a di X uo` W c f g h f i a Y b h c` d f Y j ] g h c` U` g i d d c f h c` Y` b c b` ] b` g c g h ] h i n ] d  
 Pertanto dovrà essere assunta la dichiarazione acquisita mediante il modulo allegato alle presenti Linee Guida ovvero con altra modalità consultazione di pubblici registri può essere ritenuta idonea modalità di dati.  
 5 X` c [ b ] ` a c X c ž` X U` ` Đ c V V` ] [ c` [ ] i f ] X ] W c` X ] ` W c a i b ] W U n  
 valenza generale del principio di affidabilità.  
 Con riferimento ai clienti diversi dalle persone fisiche, è affidabile arg. d] ž` g Y a d f Y` U ] ` g Y V Ł ž` ` U` j Y f ] Z ] W U` X Y` ` Đ ] X Y b h ] h { ` X a t e alla situazione di rischio, idonea a comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente.

Esempi di individuazione del titolare effettivo

Siriportando alcune casistiche elaborate in risposta a specifici quesiti posti dal cliente, il titolare effettivo precisando che le stesse sono frutto di un mero orientamento interpretativo e che in ogni caso la parte del soggetto obbligato è strettamente connessa alle particolarità del singolo caso.

1) Persona fisica

Nel caso di una persona fisica che agisca attraverso altra persona fisica che ne ha la rappresentanza di minor capacità, interdetti, è e i Y g h Đ i` h ] a U` U [ ] g W Y` ] b` j S i p e n s i c h e X ] ` Y g al caso di una persona fisica che risiede in Italia, questa può agire in Italia attraverso la nomina di un proprio rappresentante che operi in nome e per conto del soggetto estero, la persona fisica rappresentata risulterà il cliente titolare effettivo e il rappresentante dovrà fornire le complete generalità e gli estremi del documento di identificazione del soggetto rappresentato.

2) Società di persone

Nel caso di società di persone non è definito un apposito criterio di individuazione della titolarità effettiva, pertanto opportuno applicare il criterio individuato in caso di società di capitali: i beneficiari di dette società possono essere individuati nei conferenti il capitale, nella gestione della stessa possono vedere incrementato (o decrementato) il valore della quota, nonché gli stessi ammettono divisione degli utili, se si ricorrono può avvenire anche in modo non proporzionale rispetto all'incorporazione a ciò si ritiene che possano essere effettivi queste società anche i soci che beneficiano della gestione della società in termini di incremento della quota o di partecipazione agli utili quando la partecipazione negli utili superino il 25%, indipendentemente dalla circostanza che gli stessi siano, nelle Sas, accomandanti. Laddove non si realizzino le situazioni di cui sopra, i soci sono individuati nei soci che amministrano la società in modalità disgiuntive, congiuntive o miste.

In sintesi i titolari effettivi nelle società di persone sono individuati nei soggetti che alternativamente:

- 9 hanno conferito nel capitale superiore al 25% del capitale sottoscritto (2253, 2295, 2315 c.c.) oppure nei casi di ripartizione di utili in modalità non proporzionale ai conferimenti, indipendentemente dalla conferita, hanno diritto ad una parte degli utili o alle perdite pari al 25% (art. 2295, 2315 c.c.).
- 9 \ U b b c` ` Đ U a a ] b ] g h f U n ] c` nonché la rappresentanza della società, laddove non vi siano soggetti che abbiano effettuato conferimenti o abbiano diritto alla ripartizione di utili e perdite.

3) Società di capitali con proprietà diretta e indiretta delle quote

LD ] b X ] W U n ] c b Y` X Y` ` U` h ] h c` U f ] h { ` Y Z Z Y h h ] j U` X u p e r i o r e h U` X al 25% del capitale Y` X Y` ` U` g h Y g g U` Y` X Y h Y b i h U` X U` i b U` c` d ] - ` d Y

fornita dalla titolarità di una percentuale di partecipazione superiore al 25% del capitale posseduto società controllata fiduciaria o per interposta persona.  
 Nel caso in cui più soggetti persone fisiche detengano oltre il 25% delle quote, tutti saranno titolari un solo soggetto detenga la maggioranza assoluta.

Esemplificazione:

*Pegno e usufrutto quote o azioni*

Nei casi in cui le azioni o quote siano detenute in usufrutto o in pegno per una percentuale superiore al 25%, i titolari effettivi risultano:

- 3/4 coloro che hanno la piena disponibilità delle quote o delle azioni (usufrutto o in pegno) per ammontari superiori al 25%;
- 3/4 nel caso di quote o azioni detenute da un soggetto persona fisica per ammontare superiore a 1/4 il soggetto proprietario.

In caso di convenzione fra le parti in tema di diritto di voto essendo proprietario unico soggetto i diritti amministrativi ed economico patrimoniali esercitabili unicamente dal proprietario. Sarà necessario, di volta in volta, analizzare le specifiche convenzioni.

*Società partecipata attraverso fiduciaria*

Una società italiana (Zeta srl) è partecipata da una fiduciaria che gestisce tale partecipazione del 50% del capitale della società persona fisica. Gli altri soci sono 5 persone fisiche che detengono il 10% cadauno della società tenuta a rivelare al soggetto fiduciario i dati che consentano allo stesso di conoscere il socio persona fisica (proprietario reale della partecipazione e quindi titolare effettivo).

4) Mancanza di soci che detengano oltre il 25% delle partecipazioni

Questo si dovrà qualificare nella:

- < persona che controlla la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- < persona che controlla i voti sufficienti per una influenza dominante in detta assemblea;
- < persona che, a seguito di particolari vincoli, ha un'influenza dominante

Si tratta di situazioni nelle quali un soggetto, persona fisica, riesce a controllare la maggioranza dell'assemblea ordinaria non attraverso la propria quota ma attraverso altri strumenti, fra in quali in particolare eventuali sindacati di voto. Attraverso tale accordo i titolari dei diritti di voto o i soggetti legittimati a votare, in virtù di un vincolo giuridico (temporalmente limitato), si obbligano ad esprimere il proprio voto, nel rispetto di determinate volontà. In particolare i soci aderenti alla convenzione si obbligano ad esprimere il proprio voto, nel rispetto di determinate volontà. Si ritiene che anche nei casi in cui i patti passivi sono soggetti a pubblicità obbligatoria (art. 2341 ter d.lgs. n. 18/2005) debbano essere evidenziati gli atti obbligatoria antiriciclaggio.

Debbano essere evidenziate le seguenti situazioni:

- b) a) Y f ] h c " U " W c b W Y h h c " X ] " ] b Z " i Y b n U " X c a ] b U b X h c a ] ] b " ] c a U b ] Z Y g h U " b Y " U " W U d U W ] h { " X Y " U " d Y f g c b U " Z ] g ] e s t a U " f l c " f l Y g g Y t " j c " i h c " " = b " U " h f ] " h Y f a ] b ] z " , " X c a ] b e s u p p o s t o " D ] W U i g U " Y z " U g g c " i h c " Y " d c g ] h ] j c " g i " Y " X Y W ] g ] c b ] " X Y " U a a ] b ] g h f U h ] j c " " = b " d f U h ] W U z " " D U a a ] b ] g h f U h c f Y a " f l c " [ (dovranno) esplicitare chi fra i soci ha provveduto a determinare la propria nomina.

Esemplificazione:

*Voto plurimo*

Il capitale è diviso assegnando il 30% dello stesso a soci con azioni a voto plurimo (triplo nella fattispecie) e il 70% (suddivise fra 7 soci) a soci con azioni a voto ordinario.

voto ordinario. In caso, infatti, i 3 soci con voto multiplo sarebbero in grado di esprimere 90 voti possono essere espressi dagli altri soci.

A riguardo, dovrà essere analizzato con attenzione lo statuto per comprendere gli argomenti per i quali il socio dovrebbe difendere i suoi interessi. In altri termini, ai fini della individuazione effettiva dei voti concretamente esprimibili in assemblea ordinaria ai fini della nomina del consiglio di amministrazione in relazione al numero delle azioni o quote di capitale da esse rappresentata.

### Patto di sindacato

Si suppone che in una società con 30 soci nessun socio abbia più del 25% delle partecipazioni. Si ipotizza un patto di sindacato tra i soci A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Si ipotizza un patto di sindacato tra i soci A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Si ipotizza un patto di sindacato tra i soci A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Si ipotizza un patto di sindacato tra i soci A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

### Società con azioni o quote senza diritto di voto

In una società con 10 soci le partecipazioni al capitale sociale sono così ripartite tra i 10 soci

- 50% cinque soci: socio a), b), c), d), e), senza diritto di voto al 10% cadauno
- 15 % socio f), con diritto di voto doppio nelle assemblee ordinarie
- 10% socio g), con diritto di voto triplo nelle assemblee ordinarie
- 10% socio h), con diritto di voto singolo nelle ordinarie e triplo nelle straordinarie
- 10% socio i), con diritto di voto singolo nelle ordinarie
- 5% socio j), con diritto di voto doppio nelle ordinarie

I voti espressi in assemblea ordinaria saranno 90

In questi casi i titolari effettivi saranno i soci g) ed f) che potranno esprimere in assemblea ordinaria (per la nomina del cda) rispettivamente il 33,33% dei voti validi

### 5) Casi di controllo

Nei casi di controllo si dovrà effettuare qualificando titolare effettivo la persona che controlla la maggioranza in assemblea ordinaria o i voti sufficienti per una influenza dominante in detta assemblea attraverso un ente o veicolo societario comunque denominato, fiduciaria o per interposta persona


Nei casi di società sottoposte a controllo è necessario individuare la (le) persona (persone) fisica (fisiche) che controllano la società attraverso una partecipazione rilevante ai fini del controllo.

Nei casi di società che hanno affidato la gestione di partecipazioni a società fiduciarie, il titolare effettivo della società partecipata.

### Catena di controlli (caso 1)

Una srl, Alfa, ha quali soci due fisiche, A e B, detentrici ciascuna del 20% delle quote e una spa, Beta, con il 60% delle quote. La spa è partecipata da quattro soci, di cui una srl unipersonale, D, e tre persone fisiche, E, F, G, delle quali, C, detiene il 10% e le altre E, D, G, detengono il 25% ciascuna delle azioni. Titolari effettivi risultano essere D, E e F perché detengono, seppur indirettamente, oltre il 25% del capitale di Alfa.

## INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO




I titolari effettivi di Alfa sono essere:  
 - Unipersonale  
 - Persona 7  
 - Persona fisica #

### Catena di controlli (caso 2)

Si ipotizzi il caso della Srl Beta controllata da una persona fisica con partecipazione al 50%, da una persona fisica con partecipazione al 25% e da una persona fisica con partecipazione al 25%. In tal caso è il socio a ad avere il controllo, ma essendo una persona giuridica, la compagine societaria, che nel caso di controllo è così suddivisa: tre persone fisiche, con X al 10%, Y al 39% e Z al 51%. Ne consegue che i titolari effettivi saranno la persona fisica Z e la persona fisica Y, (quali detengono) oltre il 25% della società Alfa (art. 20, comma 2, lett. b).

## INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO



Titolari effettivi risultano:  
 - O #  
 - La persona fisica -

### Catena di controlli (caso 3)

Gli azionisti sono: X (5%), Y (39%), Z (51%), W (10%), V (10%), U (10%), T (10%), S (10%), R (10%), Q (10%), P (10%), N (10%), M (10%), L (10%), K (10%), J (10%), I (10%), H (10%), G (10%), F (10%), D (10%), C (10%), B (10%), A (10%). In questo caso nessun socio, neppure indirettamente (salvo particolari patti di sinacato), ha il controllo della società Alfa (art. 20, comma 2, lett. b).

della stessa Nondimeno, nelle h i U n ] c b ] ' ] b ' una particolare soggezione della controllata alle direttive della controllante soggetto obbligato dovrà valutare la possibilità di titolare effettivamente del cda della controllata di poteri di rappresentanza

### INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO



#### Srl con diritti particolari ai soci

Si suppone che in una srl la proprietà delle quote sia così ripartita: socio A 30%, socio B una persona fisica al 30%, socio C una persona fisica al 30% e socio D una persona fisica al 10%. Per far sì che il socio D, considerato strategico, acquisisse il 10% delle quote, i soci A, B e C hanno attribuito allo stesso il 30% degli utili della società partecipe art. 2468, comma 3, c.c., mentre il restante 70% degli utili viene equamente distribuito fra i 3 soci al 30%.  
 = b ' e i Y g h ] ' W U g ] ž ' ] b ' f Y ` U n ] c b Y ' U ' ' W c a V ] b U h c ' X h e g d c g h d e f b ] g W Y ' ] ' ' h ] h c ` U f Y ' Y Z Z Y h h ] j c ' [ ' U ' d Y f g c b U ' c n ' Y ' d Y i ' h ] a U ' ] g h U b n U ž ' ] ' ' f U d d c f h c ' W c b h ] b i U h ] j c ' Y i e n e g h U i t W \ Y ' g ] U b c ' h ] h c ` U f ] ' Y Z Z Y h h ] j ] ' h i h h ] ' Y ' e i U d e l l e q u o t e g ' g c V partecipative (per oltre il 25%).

#### Quote con diritti diversi

Una srl Pmi ha 5 soci persone fisiche che hanno quote sociali come segue:

- il socio (A) detiene il 30% di quote senza diritto di voto
- il socio (B) detiene il 20% di quote con voto ordinario, ma prive del diritto di opzione in caso di aumento di capitale
- il socio (C) detiene il 30% delle quote con voto ordinario
- il socio (D) detiene il 15% con voto doppio limitato alle delibere in assemblea straordinaria di trasformazione, aumenti di capitale e liquidazione
- il socio (E) detiene il 15% delle quote con diritto di voto in assemblee ordinarie

In questo caso saranno titolari effettivi della società il socio (A) e il socio (C) (di oltre il 25% più 1 della proprietà diretta del capitale e il socio E, che può esercitare oltre il 25% degli amministratori (art. 2, co. 1, del Decreto)

#### 6) Ipotesi residuali art. 2041 Lgs. 231/2007

<sup>33</sup> Al momento in cui vengono redatte le presenti Linee Guida è in corso l'adempimento della direttiva 2018/843 del 30 maggio 2018 (nota direttiva anticiclaggio) "letta e z della Mozza d'è c r e t o h h i U h ] j c ' d f Y j Y X Y ' ' 20, comma 4, del D.Lgs. 231/2007; ' direzione della società del Y ' g Y o [ del cliente comunque diverso dalla persona fisica.











È importante precisare che la qualifica di PPE acquisita da un soggetto per effetto di status di PPE, è soggetta a verifica rafforzata. Ad esempio:

- 1. A è socio di affari di B che è PPE. A è PPE, ma i suoi familiari non lo sono.
- 2. A è PPE; suo padre B è PPE. I soci di B (padre di A) non sono PPE.

**Titolarietà effettiva congiunta**

La Regola Tecnica n. 2.6. precisa che in relazione agli obblighi di adeguata verifica rafforzata, in presenza di titolarità effettiva congiunta, si applicano le disposizioni del Decreto, il cui scopo è di individuare i soggetti che, in virtù della loro posizione politica, sono politicamente esposti. In senso conforme all'interpretazione dello schema di decreto legislativo attuativo della quinta direttiva anti-riciclaggio (UE) 2015/849, si propone il seguente schema di decreto legislativo attuativo della quinta direttiva anti-riciclaggio (UE) 2015/849, in relazione agli obblighi di adeguata verifica rafforzata, in presenza di titolarità effettiva congiunta, si applicano le disposizioni del Decreto, il cui scopo è di individuare i soggetti che, in virtù della loro posizione politica, sono politicamente esposti.

Il Decreto, che individua tra le persone politicamente esposte quelle che hanno cessato di occupare importanti cariche pubbliche, si ritiene, in tal caso, che la modalità rafforzata dovrà essere applicata in presenza di una scorta delle informazioni ed elementi a sua disposizione, valuterà elevato il rischio di riciclaggio/FDT.

Ai fini della individuazione delle Persone Politicamente Esposte, il cliente dovrà ricercare la qualifica di persona politicamente esposta, attraverso la consultazione della banca dati dell'ANAC, o attraverso la consultazione della banca dati dell'ANAC, o attraverso la consultazione della banca dati dell'ANAC.

Da ultimo, si precisa che la verifica rafforzata della qualifica di persona politicamente esposta, deve essere effettuata anche nei confronti dei soggetti che, in virtù della loro posizione politica, sono politicamente esposti.

Pubbliche amministrazioni. In dette ipotesi, i soggetti obbligati adottano misure di adeguata ver commisurate al rischio in concreto rilevato

**Esempio**

Una società partecipata al 100% dalla Regione conferisce professionalmente per il tramite del prop il professionista { il professionista dovrà effettuare di un proprio interesse: in tal caso il professionista dovrà effettuare

3.14 Acquisizione e valutazione di informazioni

Il soggetto obbligato dovrà acquisire e valutare informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione professionale (art. 8 co. 1 lett. c) Al riguardo, in carenza di precise definizioni idonee per lo scopo della prestazione professionale intendendosi per lo scopo della prestazione professionale esclusiva per adempiere ad un obb avviene, a titolo esemplificativo, per la tenuta delle contabili obbligatorie, per la redazione del bilancio, nomina quale sindaco o revisore legale (nei casi in cui la nomina sia obbligatoria). In tali ipotesi, è evi della prestazione in sé e per sé considerato un elemento di valutazione del rischio associato al cliente. ai fini di un successivo aggiornamento del profilo di rischi = chiede soggetto obbligato

In altri casi, invece, la prestazione professionale richiesta potrebbe essere il semplice anello di una se operazioni volte, nel loro insieme, al perseguimento di un obiettivo più ampio e articolato. Si pensi, a alle molteplici operazioni, conferimenti, fusioni, ecc. In tali casi, sarà lo scopo perseguito con questo dis rilevare ai fini della valutazione del rischio, ovviamente nella misura in cui il soggetto obbligato sia a conoscenza: in definitiva, si tratterebbe quindi del perseguimento di un fine di tipo economico

Ulteriormente potrebbe rivelarsi un fine prevalente, in cui il soggetto obbligato una consulenza di tipo contrattuale

Nella valutazione della prestazione professionale, la straordinarietà della medesima, nonché la ricorrenza con cui il relativo incarico viene conferito. Tali un significato preciso nell'anno in cui vengono rapportati al specifico cliente, alla sua attività presente e futura suo profilo economico, patrimoniale e finanziario. Ad esempio, ha natura ordinaria la richiesta di una presta professionale avente ad oggetto la compilazione del bilancio; viceversa, deve consi g h f U c f X ] b U f ] U " U b una tantum avente ad oggetto la redazione del bilancio

In funzione del rischio, il soggetto obbligato dovrà acquisire ulteriori informazioni, ivi comprese quelle relative situazione economica

<sup>38</sup>Diversamente argomentando, tale obbligo presupporrebbe il possesso, da parte del Professionista, di tecnici strumenti di lavoro

In presenza di un elevato rischio di FDI il soggetto obbligato applica la procedura di acquisizione e valutazione delle predette informazioni anche alle prestazioni od operazioni occasionali.

Per una visione di sintesi di quanto appena esposto, si propone il seguente schema.



In merito alle modalità operative, secondo quanto stabilito dall'art. 18 del Decreto, il soggetto obbligato deve valutare la corrispondenza tra le informazioni su scopo e natura della prestazione fornite dal cliente e quelle contenute nel rapporto, anche con riferimento alle operazioni compiute in rapporto al cliente, ovvero in occasione di precedenti rapporti.

**Esempio**  
 A seguito di una consultazione del cassetto fiscale il soggetto obbligato viene a conoscenza del fatto che il cliente, quale ha dichiarato di essere un imprenditore, in realtà è titolare esclusivamente di redditi di dipendente.

### 3.15 Controllo costante

La procedura di controllo costante trova applicazione nei soli casi di prestazioni professionali continue e per tutta la sua durata (art. 18 co. 1 lett. d) del Decreto).

La procedura di controllo costante trova applicazione nei soli casi di prestazioni professionali continue e per tutta la sua durata (art. 18 co. 1 lett. d) del Decreto).  
 La procedura di controllo costante trova applicazione nei soli casi di prestazioni professionali continue e per tutta la sua durata (art. 18 co. 1 lett. d) del Decreto).  
 La procedura di controllo costante trova applicazione nei soli casi di prestazioni professionali continue e per tutta la sua durata (art. 18 co. 1 lett. d) del Decreto).

- < la coerenza tra la complessiva operatività del cliente (operazioni) e il profilo di rischio che gli ha assegnato;
- < W\Y\ c\ g Wc d c\ Y\ U\ b U h i f U\ X Y\ Y\ d f Y g h U n] c b] \ d f c\ siano coerenti con le informazioni;
- < W\Y\ Y\ f Y\ U n] c b] \ b h Y f Wc f f Y b h] \ h f U\ \ W\ a b h Y\ del cliente restino coerenti con le informazioni acquisite;

- in funzione del rischio, la provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente;
- che non siano intervenute variazioni nei titolari effettivi del caso, acquisisce una nuova dichiarazione del cliente;
- che i dati identificativi

Il dovere di controllo costante durante tutta la durata del rapporto con il cliente può essere letto in riferimento agli obblighi della legge n. 107 del 2016, che si esauriscono con la fine del rapporto/prestazione.

analizzando le operazioni effettuate durante tutta la durata di tale rapporto in modo da verificare che esse siano conformi alle disposizioni di legge e che i fondi siano destinati a scopi legittimi.

Al momento dell'instaurazione del rapporto, il professionista deve stabilire la periodicità del controllo costante da impostare in base alla tipologia di adeguata verifica da effettuare e alla scadenza.

Grado di rischio effettivo	Misure di adeguata verifica	Periodicità controllo costante
non significativo	Semplificate	almeno ogni 36 mesi
poco significativo	Semplificate	almeno ogni 36 mesi
abbastanza significativo	Ordinarie	almeno ogni 24 mesi
molto significativo	Rafforzate	almeno ogni 12 mesi

Impostata quindi la periodicità del controllo costante, si indicano di seguito alcuni esempi di elementi sottoposti a monitoraggio:

- 1) Dati identificativi e natura giuridica
- 2) Attività e prodotti/servizi commercializzati e aree di destinazione
- 3) Area geografica di residenza o sede del cliente con particolare attenzione ai paradisi fiscali
- 4) Titolare effettivo
- 5) Acquisizione/perdita della qualifica di PPE/titolare effettivo
- 6) Area geografica di residenza o sede delle principali controparti
- 7) Tipologia delle prestazioni richieste nel corso del rapporto
- 8) Modalità di svolgimento delle operazioni oggetto della prestazione
- 9) Presenza di uno o più indicatori di anomalia
- 10) Frequenza delle operazioni in contante
- 11) Frazionamento delle operazioni
- 12) Frequenza con cui viene richiesta la prestazione
- 13) Ricorrenza, storicità o ciclicità delle operazioni
- 14) Comportamento tenuto in occasione delle varie prestazioni nel corso del rapporto
- 15) Confronto del quadro generale del cliente con le strategie e le prassi conosciute e aggiornate utilizzate per il riciclaggio e del finanziamento al terrorismo (analisi dei rischi sovranazionali e nazionali)
- 16) Confronto del quadro generale del cliente con le strategie e le prassi conosciute e aggiornate utilizzate per il riciclaggio e del finanziamento al terrorismo (analisi dei rischi sovranazionali e nazionali)

<sup>39</sup>Vedi precedente par. 2.3

<sup>40</sup>Nel caso di prestazioni professionali ricomprese in Tabella 1 (a cui sono associate le parti), il controllo va solo riferito alla conferma della tipologia di incarico originario.

Di seguito si ipotizzano alcuni aspetti di svolgimento del controllo costante

- a. effettuare una prima richiesta scritta con impegno del cliente a comunicare la variazione dei dati ivi indicati
- b. programmare richieste periodiche di aggiornamento dei dati in archivio con i risultati passati dalla valutazione del rischio presente
- c. ] g h ] h i ] f Y ` U i h c a U h ] g a ] ` d Y f ` ` Ð U [ [ ] c f b U a Y b h c ` X Y ] n t u h ] ` f l U termini connessi a contratti o atti, altri elementi (professionista)
- d. prevedere eventuali incontri con il cliente quando si presentano situazioni di criticità
- e. j Y f ] Z ] W U f Y ` ` Ð Y Z Z ] W U W ] U ` X Y ` ` U ` Z c f a U n ] c b Y ` X Y la valutazione b U ` Y del profilo di rischio
- f. annotare le informazioni acquisite nel corso degli incontri preparatori e nello svolgimento delle diverse prestazioni

Con riferimento alle attività elencate, si impongono alcune considerazioni:

- < la tipologia e la frequenza degli aggiornamenti essere proporzionate alle dimensioni dello studio e alle procedure al suo interno
- < è opportuno documentare quanto più possibile quello che viene fatto ai fini del monitoraggio e annotare le considerazioni del professionista
- < ` Ð U h h ] j ] h { ` X ] ` W c b h f c ` ` c ` Y Z Z Y h h i U h U ` X U ` ` d f c Z Y g g ] c b ] g h d f c Z Y g g ] c b U ` Y ` d f Y g h U h U ` c ` U ` g Y [ i ] h c ` X Y ` ` W c b Z Y f t a d Y b h c ` accertamento

Sulla base dei risultati del controllo obbligato:

- mantenere il livello di controllo costante del cliente, originariamente impostato;
- aggiornare il fascicolo (cartaceo/informatico) del cliente con i risultati della valutazione;
- modificare il profilo di rischio effettivo;
- modificare il tipo di obbligo di adeguata verifica attribuito al cliente (semplificato, rafforzato, ordinario);
- modificare la periodicità del controllo costante.

In esito alle verifiche effettuate, il soggetto obbligato conclude in merito al livello di rischio complessivo del cliente, aumentando o diminuendo quello precedentemente attribuito e, di conseguenza, determina il tipo di obbligo di adeguata verifica (semplificato, rafforzato, ordinario).

### 3.2. Adeguata verifica semplificata

Il nuovo art. 23 del Decreto, che disciplina le misure semplificate di adeguata verifica, prevede che in presenza di un basso rischio di ricorrenza di irregolarità, i soggetti obbligati possono applicare misure di adeguata verifica dell'adempimento prescritti. Questo comporta che, anche in caso di adeguata verifica semplificata, il soggetto obbligato è comunque tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti previsti in materia di adeguata verifica. In particolare, il soggetto obbligato non si esone

Il nuovo art. 23 del Decreto, che disciplina le misure semplificate di adeguata verifica, prevede che in presenza di un basso rischio di ricorrenza di irregolarità, i soggetti obbligati possono applicare misure di adeguata verifica dell'adempimento prescritti. Questo comporta che, anche in caso di adeguata verifica semplificata, il soggetto obbligato è comunque tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti previsti in materia di adeguata verifica. In particolare, il soggetto obbligato non si esone



In via analitica, gli indici sono così associati ed elencati.

**a) tipologia di clientela (art. 23 co. 2 lett. a):**

- 1) società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposte ad obblighi di disclosure;
- 2) pubbliche amministrazioni ovvero istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche, conformemente all'art. 1 della legge n. 30 del 28 febbraio 1975;
- 3) clienti che sono residenti in aree geografiche a basso rischio, ai sensi della lettera c) (vedi paragrafo 2.1.1.);
- 4) i soggetti sottoposti a vigilanza ai sensi del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, del D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 58, del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209

**b) tipologie di prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione<sup>42</sup> (art. 23 co. 2 lett. b).**

Le tipologie di prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione sono classificate a rischio basso in base alle seguenti caratteristiche:

Amministrazione e liquidazione di aziende, patrimoni, singoli beni
Assistenza, consulenza e rappresentanza in materia tributaria
Consulenza contrattuale
Custodia e conservazione di beni e aziende
Valutazione di aziende, patrimoni, singoli beni e diritti

**c) aree geografiche (art. 23 co. 2 lett. c):**

- 1) Stati membri;
- 2) Paesi terzi dotati di efficaci sistemi di prevenzione del riciclaggio

<sup>41</sup>Trattasi di istituti bancari, assicurativi e finanziari.

<sup>42</sup>Di natura per lo più assicurativa e previdenziale e, dunque, di scarso interesse per i Professionisti destinati a svolgere attività di intermediazione finanziaria.

particolare si tratta di :  
1) forme pensionistiche complementari disciplinate dal D.Lgs. n. 252 del 2005, a condizione che il premio annuo non ecceda l'importo di 2.500,00 euro o il cui premio unico non sia di importo superiore a 2.500,00 euro;

2) forme pensionistiche complementari disciplinate dal D.Lgs. n. 252 del 2005, a condizione che il premio annuo non ecceda l'importo di 2.500,00 euro o il cui premio unico non sia di importo superiore a 2.500,00 euro;

3) regimi di previdenza o sistemi analoghi che versano prestazioni pensionistiche in cui i contributi sono versati tramite detrazione dalla retribuzione e che non permettono ai beneficiari di trasferire i propri diritti;

4) prodotti o servizi finanziari che offrono servizi opportunamente definiti e tipizzati alla clientela, volti a favorire l'accesso ai servizi finanziari;

5) prodotti in cui i rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sono mitigati da trasparenza e limiti di titolarità.

3) Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere a basso livello di corruzione o permeabilità ad altre attività criminose

4) Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti, quali valutazioni reciproche ovvero rapporti dettagliati pubblicati e diano effettiva applicazione a presidi di prevenzione del riciclaggio le raccomandazioni del GAFI.

La Regola Tecnica n. 2.4. precisa che rimangono per i soggetti obbligati di compiere un'adeguata valutazione non formalizzata del rischio in concreto rilevato, con riferimento a tutti gli elementi oggettivi e soggettivi professionali/operazione

Nei confronti di tali soggetti, ove dalla valutazione emerga in concreto un rischio elevato, è possibile applicare misure semplificate di adeguata verifica della clientela.

Le misure semplificate consistono:

- 9 dichiarazione resa ai sensi dell'art. 36 del Decreto 22 del 2007
- 9 nel controllo costante, con cadenza maggiormente dilazionata (ad es. 36 mesi) i rapporti continuativi, essendo inoltre sufficiente raccogliere una dichiarazione del cliente dalla quale emerso informativo a questi riferito non ha subito variazioni, dove esse risultare variato, il soggetto obbligato avrà cura di effettuare una valutazione del rischio

Per i soggetti di cui al punto 3) devono comunque essere acquisite le informazioni sullo scopo e sulla prestazione professionale mediante acquisizione delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 22.

In presenza di un basso rischio di riciclaggio/terrorismo, il professionista è tenuto a raccogliere, entro 30 giorni successivi, se necessario ai fini della gestione ordinaria del rapporto, i dati identificativi dei soggetti coinvolti e quelli relativi alla tipologia dell'attività svolta, nel caso di soggetti obbligati a raccogliere comunque i dati identificativi dei soggetti coinvolti e quelli relativi alla tipologia dell'attività svolta, nel caso di soggetti obbligati

professionisti sono esonerati dal raccogliere i dati identificativi dei soggetti coinvolti e quelli relativi alla tipologia dell'attività svolta, nel caso di soggetti obbligati a raccogliere comunque i dati identificativi dei soggetti coinvolti e quelli relativi alla tipologia dell'attività svolta, nel caso di soggetti obbligati

Gli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela non si applicano qualora il professionista sia in possesso di informazioni che giustificano il motivo di

### 3.3. Adeguata verifica rafforzata

Il professionista è tenuto a applicare misure rafforzate di adeguata verifica della clientela nei confronti dei soggetti obbligati in presenza di un elevato rischio di riciclaggio/terrorismo

<sup>43</sup>Peraltro, la formalizzazione del rischio effettivo, anche nei casi di adeguata verifica semplificata, consente al Professionista di dimostrare aver adempiuto al dovere di valutazione del rischio

<sup>44</sup>Clienti che sono residenti in aree geografiche a basso rischio.

<sup>45</sup>Il professionista, a quel punto, dovrà altresì valutare se ricorrono i presupposti per una valutazione sospetta. Su tale punto, il professionista dovrà valutare se ricorrono i presupposti per una valutazione sospetta.

La norma individua una serie di fattori che possono determinare un rischio più elevato, con riferimento a determinati tipi di prodotti, di servizi e di aree geografiche. In particolare, con riferimento al cliente sono individuati i seguenti fattori di rischio (art. 24

- 1) rapporti continuativi o prestazioni professionali instaurati o sostenuti (ad es. i casi in cui si richiedono prestazioni inattese rispetto alla consueta attività di prestazione tecnica della prestazione professionale da parte) del cliente, ecc.
- 2) clienti residenti o aventi sede in aree geografiche ad alto rischio
- 3) strutture qualificabili come veicoli di interposizione (ad es. in cui si ritiene che interporre formalmente soggetti prestanomi nella titolarità di attività economiche o beni)
- 4) società che hanno emesso azioni al portatore o siano partecipate da fiduciari;
- 5) tipo di attività economiche caratterizzate da elevata mobilità (ad es. commercio del contante) o attività che abbiano ad oggetto attività di ristorazione, supermercati, e
- 6) assetto proprietario della società cliente (ad es. attività di commercio di beni al minuto o di servizi di alta gamma o di forme societarie)

Con riferimento ai prodotti, servizi, operazioni o servizi sono individuati i seguenti fattori di rischio (art. 24 lett. b):

- 1) servizi con un elevato grado di personalizzazione, offerti a una clientela dotata di un patrimonio di ammontare;
- 2) prodotti od operazioni che potrebbero favorire il riciclaggio;
- 3) rapporti continuativi, prestazioni professionali od operazioni occasionali a distanza non assistiti da meccanismi e procedure di riconoscimento;
- 4) pagamenti ricevuti da terzi privi di un evidente collegamento con l'attività;
- 5) prodotti o servizi innovativi o in evoluzione per prodotti nuovi o preesistenti.

Infine, la norma (art. 24 lett. c) individua i fattori di rischio geografici in relazione a:

- 1) Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti quali valutazioni reciproche ovvero di valutazione dettagliata, siano ritenuti carenti di efficacia delle procedure di controllo con le raccomandazioni del FATF;
- 2) Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un elevato livello di permeabilità ad altre attività criminali;
- 3) Paesi soggetti a sanzioni o misure analoghe emanate dai competenti organismi nazionali o internazionali;
- 4) Paesi che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche.

La norma (art. 24 lett. d) prevede che i soggetti obbligati applicano la procedura di acquisizione e valutazione delle predette informazioni anche alle prestazioni od operazioni occasionali. In presenza di un elevato rischio di riciclaggio, i soggetti obbligati applicano la procedura di acquisizione e valutazione delle predette informazioni anche alle prestazioni od operazioni occasionali.

In presenza di un elevato rischio di riciclaggio, i soggetti obbligati applicano la procedura di acquisizione e valutazione delle predette informazioni anche alle prestazioni od operazioni occasionali.

<sup>46</sup> J. X. Z. ] b. d. U. f. h. ] Wc. U. f. Y. Y. W. U. g. ] g. h. ] W. Y. ] b. X. ] j. ] X. i. U. h. Y. d. a. t. o. r. i. d. i. b. h. ] anomalia per professionisti e revisori legali.

<sup>47</sup> Vd. note 4 e 5.

<sup>48</sup> Vd. nota 5.

**Casi in cui è obbligatoria l'adozione di misure di adeguata verifica rafforzata**

Le misure rafforzate è obbligatoria: a) clienti residenti in Paesi terzi ad alto rischio individuati dalla Commissione europea; b) rapporti di corrispondenza transfrontalieri con un ente creditizio o istituto finanziario corrispondente in un Paese ad alto rischio; c) rapporti continuativi, prestazioni professionali o operazioni con clienti e relativi titolari effettivamente esposti, o ex PPE, ossia coloro che, originariamente individuati come PPE, abbiano cessato di rivestire le relative cariche da più di sei mesi e in cui sia evidente un elevato rischio di riciclaggio/FDT

**Modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata**

Le modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata sono definite dalla direttiva. In presenza di un elevato rischio di riciclaggio/FDT, il professionista deve adottare le seguenti misure a carico del soggetto obbligato:

- 9 acquisire informazioni aggiuntive sul cliente e sul titolare effettivo;
- 9 approfondire gli elementi posti a fondamento delle valutazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto;
- 9 acquisire le informazioni relative alla situazione patrimoniale del cliente;
- 9 verificare la provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente;
- 9 intensificare la frequenza del controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

Le misure rafforzate di adeguata verifica sono applicate ai soggetti obbligati definiti nelle procedure basate sul rischio per determinare se una persona politicamente esposta. In caso affermativo, oltre alle ordinarie misure di adeguata verifica, i soggetti obbligati dovranno adottare le seguenti ulteriori misure:

Le misure rafforzate di adeguata verifica sono applicate ai soggetti obbligati definiti nelle procedure basate sul rischio per determinare se una persona politicamente esposta. In caso affermativo, oltre alle ordinarie misure di adeguata verifica, i soggetti obbligati dovranno adottare le seguenti ulteriori misure: a) verificare la provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente; b) intensificare la frequenza del controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

Ulteriori criticità sono poi connesse alla obiettiva difficoltà di individuazione delle persone politicamente esposte. In alcuni casi, non esistono elenchi pubblici che permettano di classificare un cliente quale PPE. Per i Professionisti appare quindi opportuno che i clienti forniscano per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.

**Clienti forniscano per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica** (allegato AV.4 alle presenti Linee Guida).

La Regola Tecnica n. 25 fornisce importanti suggerimenti operativi in tema di adeguata verifica rafforzata.

Ai fini della corretta esecuzione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata il professionista obbligato attenersi ad uno o più dei seguenti suggerimenti:

- 3/4 verificare la provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente; c) adottare misure supplementari per la verifica o la certificazione del rischio, come la certificazione di conferma rilasciata da un ente creditizio o finanziario soggetto alla direttiva.

<sup>49</sup>Vedasi al riguardo il successivo paragrafo 4.4 delle presenti Linee Guida

- 3/4 verificare la sottoposizione del cliente o di soggetti ad esso collegati, coinvolti nelle attività oggetto della prestazione professionale, nelle liste delle persone e degli enti attività di finanziamento del terrorismo o destinatari di misure di congelamento;
- 3/4 verificare la sottoposizione del cliente o di soggetti ad esso collegati, coinvolti nelle attività oggetto della prestazione professionale, ad indagini o processi penali attinenti al riciclaggio ovvero la riconducibilità degli stessi ad ambienti del radicalismo o estremismo;
- 3/4 consultare fonti aperte e social media.

A) del Decreto oggetto obbligato avvalersi i b h della consultazione di una o più delle seguenti fonti:

- < siti Internet ufficiali Paesi di Provenienza;
- < database di natura commerciale;
- < fonti attendibili e indipendenti ad accesso pubblico o tramite credenziali di autenticazione (es. Commercio/Registro delle Imprese, di Telemaco per le visure al registro imprese, società di informazioni su aziende italiane/estere che forniscono report specifici e informazioni su proprietà legami societari).

Al riguardo e con specifico riferimento agli strumenti di prevenzione del finanziamento del terrorismo quanto riguarda i soggetti e le entità designate, il sito web della UIF fornisce un database europeo, oltre che a quello delle Nazioni Unite e i U b h c f ] [ i U f X U ` ` - b i s d e ] [ b 8 " @ [ g " ` b " % \$ - # \$ + z ` ] ` X Y W f Y h c ` X ] ` W c b [ Y ` U a Y b h , c e z ` Y j Y d i V V ` ] W U h c ` g i ` U d d c g ] h U ` g Y n ] c b Y ` X Y ` ` g ] h c ` k Y V ` X Y ` ` A G c h h c ` ] ` ` d f c Z ] ` c ` c d Y f U h ] j c ` ` D U X Y [ i U h U ` j Y f ] Z ] W U ` ] b soggetto obbligato una o più delle seguenti ulteriori misure, anche in tempi diversi:

- acquisizione di almeno due documenti di riconoscimento del cliente in corso di validità;
- verifica del rilascio, da parte di ente certificatore, di un dispositivo di firma digitale del cliente;
- richiesta X ] ` i b ` X c W i a Y b h c ` W \ Y ` U h h Y g h ] ` ` D Y g ] g h Y b n U ` ] b ` intermediario destinatario degli obblighi di cui è sottoposto ad obblighi anticiclaggio equivalenti a quelli di cui è sottoposto ad obblighi anticiclaggio equivalenti;
- consultazione di banche liberamente accessibili;
- j Y f ] Z ] W U ` X Y ` ` U ` d f c j Y b ] Y b n U ` X Y ] ` Z c b X ] ` i h ] ` ] n n U h ] `
- maggiore frequenza del controllo (almeno ogni 6/12 mesi)

<sup>50</sup>Vd. al seguente link del sito della Commissione Europea consultabile di tutte le persone, gruppi ed entità oggetto di congelamento nel territorio (europeo). L'elenco comprende i soggetti X Y g ] [ b U h ] ` X U ` ` Y ` B U n ] c b ] ` l b ] a n n e l ' a m b i t o d e l l e m i s u r e g l i c o n t r o l l i d e l l e a t t i v i t a ` d e l t e r r o r i s m o e a l l ' a t t i v i t a ` d e i P a e s i c h e m i n a c c i a n o l a p a c e e l a s i c u r e z z a i n t e r n a z i o n a l e .

<sup>51</sup>Al seguente link del sito del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, infine, è consultabile la lista delle persone ed entità oggetto di sanzioni finanziarie da parte delle (CAAC Office of Foreign Assets Control)

#### 4. OBBLIGHI DEL CLIENTE

Il cliente è tenuto a fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di verifica. Si tratta di un obbligo di osservanza penalmente rilevante. Ne discende, a carico del cliente, un obbligo di dichiarare il vero al quale è correlata una presunzione di veridicità in relazione ai dati e alle informazioni fornite.

Operativamente, il soggetto obbligato deve compilare e sottoscrivere dal cliente la dichiarazione di cui al formato allegato AV.4.

##### **Persone giuridiche soggette ad iscrizione nel Registro delle imprese**

Le imprese iscritte nel Registro delle imprese sono tenute a conservare informazioni accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva, conservandole per un periodo di almeno 10 anni. Le informazioni da conservare sono quelle relative alla verifica della clientela (art. 20 del Decreto)

Si consideri al riguardo che gli amministratori delle imprese sono tenuti a:

- possono acquisire le informazioni sulla base delle scritture contabili e dei bilanci, del libro dei soci e delle comunicazioni ricevute dagli azionisti e a loro disposizione;
- laddove sussistano dubbi in merito alla titolarità effettiva, possono effettuare espressa richiesta ai soci rispetto a: i) i nomi e le qualifiche dei soci; ii) i diritti di voto non esercitabile e le deliberazioni assunte con il voto determinato dal socio; iii) i rapporti non collaborativi, o peggio fraudolenti, del socio in relazione alla individuazione del titolare effettivo e alla sospensione del diritto di voto del socio che verta in questa situazione.

##### **Persone giuridiche soggette ad iscrizione nel Registro di cui al DPR 361/2000**

Le informazioni sul titolare effettivo delle associazioni riconosciute, delle fondazioni e delle società di diritto privato sono tenute a essere conservate per un periodo di almeno 10 anni. Le informazioni da conservare sono quelle relative alla verifica della clientela (art. 20 del Decreto)

##### **Trust ex L. 364/89**

Nei trust espressi, disciplinati dalla L. 364/89, spetta ai fiduciari ottenere e detenere informazioni accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del guardiano ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni del trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi. Tali informazioni devono essere conservate per un periodo inferiore a 5 anni dalla cessazione dello stato di fiduciario ed essere prontamente accessibili alle Autorità. Infine, i fiduciari che, in tale veste, instaurano un rapporto professionale ovvero eseguono una prestazione occasionale sono tenuti a conservare le informazioni relative alla verifica della clientela (art. 20 del Decreto)


<sup>52</sup>Analogamente, il cliente è tenuto a fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di verifica. Si tratta di un obbligo di osservanza penalmente rilevante. Ne discende, a carico del cliente, un obbligo di dichiarare il vero al quale è correlata una presunzione di veridicità in relazione ai dati e alle informazioni fornite.

<sup>53</sup>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

<sup>54</sup>Nonché i comitati che abbiano richiesto il riconoscimento della qualità di person

## 5 ADEGUATA VERIFICA IN CAPO AI MEMBRI DEGLI ORGANI DI CONTROLLO SOCIETARIO E DEL REVISORE

In primo luogo, ai fini del corretto adempimento degli obblighi anticiclaggio da parte dei componenti del collegio sindacale (e degli ulteriori organi di controllo) è necessario preliminarmente distinguere fra tre situazioni diverse:



### 1) Sindaci privi di funzione di revisione

Con riferimento alle funzioni di componente di collegio sindacale senza funzione di revisione legale dei conti in società non coincidenti con soggetti obbligati, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2382 del Codice di Commercio, limitatamente a quanto non diversamente disposto.

Il professionista che esercita la funzione di revisione legale dei conti, senza funzione di revisione legale, è tenuto ad acquisire e conservare copia di ogni documento.

Considerazioni analoghe valgono per il professionista membro del consiglio di sorveglianza nel modello di cui all'art. 2382 del Codice di Commercio.

A prescindere dallo svolgimento o meno della funzione di revisione, in capo a ciascun sindaco del collegio sindacale, persona fisica o società di revisione, nel caso di funzioni di revisione attribuite e non al collegio sindacale unico.

### 2) Collegio sindacale con funzione di revisione, sindacato unico

Alle disposizioni di semplificazione/ordinaria/rafforzata applicate ai membri componenti il collegio sindacale, si applicano anche le disposizioni di cui all'art. 2382 del Codice di Commercio, limitatamente a quanto non diversamente disposto. In caso di collegio sindacale con funzione di revisione, il collegio sindacale unico con funzione di revisione, nel caso di funzioni di revisione attribuite e non al collegio sindacale unico.

<sup>55</sup> Ai componenti del collegio sindacale deve ritenersi equiparata la posizione dei componenti del Consiglio di sorveglianza di cui all'art. 2382 del Codice di Commercio.

<sup>56</sup> Vedasi anche il precedente paragrafo 2.1.1.

<sup>57</sup> Per i sindaci senza revisione legale risulterà peraltro difficile individuare situazioni rilevanti ai fini delle disposizioni di cui all'art. 2382 del Codice di Commercio.

5] ' Z ] b ] ' X Y ` ` Ð U b U ` ] g ] ' X Y ` ' f ] g W \ ] c ' Y Z Z Y h h ] j dszhiod Y f U ` ] b Y fUWbVhUYg hÍ U b n 8, mentre per il rischio specifico potranno limitarsi a rilevare U ' Í 5 Í ' 22, sommando relativi punteggi e dividendo il risultato (o il quarto dei parametri in base ai quali viene valutato il rischio specifico relativo al cliente)

Va infine evidenziato che il revisore avverte nella prestazione professionale della collaborazione di (collaboratori o dipendenti di studio) essere responsabile degli adempimenti antiriciclaggio previsti dal (anche a fronte di specifici adempimenti assegnati ai collaboratori/d

In virtù di soggetto obbligato tenuto:

- a fornire ai collaboratori/dipendenti strumenti operativi e procedure per assolvere adempimenti antiriciclaggio
- ad accertarsi che i dipendenti/collaboratori posseggano formazione in materia di prevenzione riciclaggio
- ad esercitare una attività di direzione, supervisione e controllo sul corretto adempimento della dei dipendenti/collaboratori

La differenza fra le due situazioni componente di organo di controllo (distinte a seconda che sussista o meno di revisione legale) può così essere schematizzata:

ADEMPIMENTI	Adeguate verifica	Conservazione dati	SOS	Comunicazione violazione uso contabile
Componenti collegi sindacali e organi di controllo SENZA REVISIONE LEGALE (di soggetti NON destinatari degli obblighi antiriciclaggio)	Acquisizione del verbale nomina	Conservazione del verbale	SI	SI
Componenti collegi sindacali e organi di controllo CON REVISIONE LEGALE (di soggetti NON destinatari degli obblighi antiriciclaggio)	SI	SI	SI	SI

### 3) Collegio sindacale organi di controllo e revisore nelle società destinatarie degli obblighi antiriciclaggio

In relazione agli obblighi dei componenti di organi di controllo destinatari degli obblighi antiriciclaggio (art. 231-bis del D.Lgs. n. 231/2007), a sua volta, essere considerato un] c

Vigilanza su osservanza D.Lgs. 231/2007	COMUNICAZIONE	
	DI COSA	A CHI

<sup>58</sup>Vd. Tabella 2, n. 15 delle Regole Tecniche che nel par. 2.1 della presente Parte.

<sup>59</sup>G] ' j Y X U ' g i ' ' h Y a U z ' g Y d di interesse pubblica di questi sottoposti a regime intermedio, la Consob 4 settembre 2007.



6.9 G 9 7 I N = C B 9 ' 8 9 @@Ñ C 6 6 @ = ; C ' 8 = ' 5 8 9 ; I 5 H 5 ' J 9 F = :

Hi h h ] ' [ ' ] ' U X Y adeguata verifica possono essere adempiti da parte di terzi, ad esclusione di quelli relativi al controllo costante.

@Y ' a c X U ' ] h { ' X ] ' Y g Y Wi n ] c b Y ' X Y [ ' ] ' c V V ' ] [ \ ] Dichiarazione U X Y [ i particolare, gli obblighi di adeguata verifica della clientela si considerano comunque assolti, pur in assenza di attestazione, quando è fornita idonea attestazione da parte di un professionista iscritto in un albo professionale, a condizione che il professionista sia iscritto in un albo professionale e che l'attività sia svolta occasionalmente.

<p>ESECUZIONE ADEGUATA VERIFICA DA PARTE DI TERZI</p>	<p>G ] ' ] b h Y t e r z i c b c ' d Y f ' f U t ' [ ' ] ' ] b h Y f a Y X ] U f ] ' V U b W U f ] ' Y ' Z ] b U b) gli agenti in attività finanziaria, a condizione che l'importo inferiore a 15.000,00 euro, relative alle prestazioni di servizi di cui al punto 1) del presente articolo; c) gli intermediari finanziari aventi sede in altri Stati membri; d) gli intermediari bancari e finanziari aventi sede in un Paese terzo, a condizione che: 1) sono tenuti ad applicare misure di adeguata verifica della clientela dei documenti di livello analogo a quelle previste dalla direttiva; &amp; t ' g c b c ' g c h h c d c g h ] ' U ' W c b h f c ' ' ] ' X ] europea; e) i professionisti nei confronti di altri professionisti</p>
<p>RESPONSABILITÀ</p>	<p>Rimane ferma la responsabilità del soggetto che ha fornito l'attestazione.</p>
<p>A C 8 5 @ = H 5 D ' ESECUZIONE</p>	<p>Viene fornita l'attestazione da parte del professionista che ha provveduto ad eseguire direttamente l'adeguata verifica della clientela. L'attestazione deve essere fornita direttamente al cliente e deve essere trasmessa al professionista che se ne avvale.</p>

= ' d f c Z Y g g ] c b ] g h ] ' d c g g c b c ' f ] W \ ] Y X Y f Y ' ] ' ' f ] ' U g W ] c elenca i professionisti che possono rilasciare tale attestazione solo ad altri professionisti

627 c a Y ' ] b X ] j ] X i U h ] ' X U ' ' D U f h " ' ' ' ž ' W c " ' ( ž ' X Y ' ' 8 Y W f Y h c .

4. Rientrano nella categoria dei professionisti, nell'esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria:
- a) i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro;
  - b) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati;
  - c) i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:
    - 1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;
    - 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
    - 3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
    - 4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;
    - 5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi;
  - d) i revisori legali e le società di revisione legale con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio;

Il soggetto obbligato deve effettuare un'adeguata verifica e, in caso di dubbio, il ricorso a terzi è possibile ed esauritivo.

- a) operazioni caratterizzate dalla presenza di un solo cliente assistito da più professionisti;
- b) operazioni caratterizzate dalla presenza di più clienti assistiti da più professionisti;
- c) operazioni affidate da clienti non presenti fisicamente e/o legalmente nel territorio dove ha sede il soggetto obbligato, e che è noto (anche per la dichiarazione del cliente) che non sono state svolte da un professionista.

Il soggetto obbligato deve provvedere direttamente rispetto ad un medesimo cliente.

Al fine di garantire l'adempimento di tale obbligo, il soggetto obbligato deve, ad esempio, la posta elettronica.

Il soggetto obbligato deve assicurare l'identificazione del cliente e la verifica della sua identità, la identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identità, e l'acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione professionale.

- a) identificazione del cliente e verifica della sua identità;
- b) identificazione del titolare effettivo e verifica della sua identità;
- c) acquisizione e valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione professionale.

Con riferimento alle informazioni di cui il soggetto obbligato è tenuto a custodire le stesse nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, il soggetto obbligato deve utilizzare i dati personali in modo conforme a quanto previsto dalla normativa.

## 7. OBBLIGO DI ASTENSIONE

In caso di acquisizione e valutazione di informazioni su scopo/natura del rapporto continuativo//prestazioni, il soggetto obbligato dovrà:

- segnalare la segnalazione di operazione sospetta (SOS) al Consob;
- valutare se effettuare la segnalazione di operazione sospetta (SOS) al Consob.

La norma deve essere interpretata in modo da assicurare una segnalazione di operazione sospetta (SOS), essendo come tale la valutazione relativa alla sussistenza di elementi di sospetto di FIDF.

In ogni caso, il soggetto obbligato deve conservare informazioni e documentazione a supporto per tali decisioni. Il soggetto obbligato deve inoltre conservare le informazioni e la documentazione in modo da giustificare il proprio comportamento in caso di verifiche o eventuali richieste da parte delle Autorità. A livello operativo, il soggetto obbligato deve conservare le informazioni e la documentazione in modo da giustificare il proprio comportamento in caso di verifiche o eventuali richieste da parte delle Autorità. A livello operativo, il soggetto obbligato deve conservare le informazioni e la documentazione in modo da giustificare il proprio comportamento in caso di verifiche o eventuali richieste da parte delle Autorità.

Il soggetto obbligato deve inoltre conservare le informazioni e la documentazione in modo da giustificare il proprio comportamento in caso di verifiche o eventuali richieste da parte delle Autorità.

e) i revisori legali e le società di revisione senza incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio.”.

<sup>63</sup>Vedasi Regola Tecnica n.2.8.

<sup>64</sup>Lo chiarisce la Relazione illustrativa al D.Lgs. 90/2017.

<sup>65</sup>Vd. nota 7e liste dei Paesi terzi ad alto rischio sono ricavabili dai rapporti dedicati alla valutazione del rischio sovranazionale e sono di pieno diritto.

---

9 G C B 9 F C . ' g i g g ] g h Y ' ` Đ Y g c b Y f c ' X U ` ` Đ c V V ` ] [ c ' X ] ' U g h Y b  
d c g ] n ] c b Y ' [ ] i f ] X ] W U ' X c o m p i t i v i d i f e s a d a r a p p r e s e n t a n z a d e l c l i e n t e i g d n i p r o c e d i  
[ ] i X ] n ] U f ] c ' c ' ] b ' f Y ` U n ] c b Y ' U ' h U ` Y ' d f c W Y X ] a Y b h c ž ' W

OBBLIGO DI LEGGE: Sia a Y h h Y ' i b Đ i ` h Y f ] c f Y ' S i s t a m o b l i g o d i l e g g e d i c o n v e n e b  
` Đ U h h c " ' = s o g g e t t o o b l i g a t o d a v e r e e s e g u i t o l a p r e s t a z i o n e p r o f e s s i o n a l e , d o v r à i m m e d i a t  
s e g n a l a r e l a U I F .

## PARTE TERZA CONSERVAZIONE DEI DATI, DOCUMENTI E INFORMAZIONI

Riferimenti: artt. 31, 32 e 34 Decreto; Regola tecnica n. 3

### 1. PREMESSA

Il D.Lgs. n. 334 del 2017, in attuazione del principio di favore del cliente, ha modificato il principio di favore del cliente, disponendo che:

- nessuno può essere sanzionato per un fatto che alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni costituisce più illecito;
- Per le violazioni commesse anteriormente al 2017, le sanzioni in via amministrativa sono ridotte del 50%.

Esempi:

- illeciti per violazione degli artt. 37, 38 e 39 del previgente d.lgs. n. 231 del 2007 (on...)
- illeciti per violazione degli obblighi di... (on...)

Nondimeno il D.Lgs. 90/2017 ha impattato sensibilmente sugli obblighi di conservazione e proiettandoli e le modalità di adempimento.

Le modalità di conservazione di seguito descritte sono improntate al rispetto della vigente normativa di protezione dei dati personali; la conservazione, infatti, rientra in modo esplicito nella definizione di dati personali e i dati raccolti per la finalità anticiclaggio devono intendersi assunti in esecuzione di un contratto di lavoro.

### 2. CONTENUTO DEGLI OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE

In linea di principio, il soggetto obbligato è gravato da obblighi di conservazione diversi da quelli che normalmente vengono richiesti per il servizio della prestazione professionale e ciò esclusivamente ai fini di prevenzione del riciclaggio. I dati personali raccolti per la finalità anticiclaggio devono intendersi assunti in esecuzione di un contratto di lavoro.

<sup>66</sup>Ci si riferisce al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, emanato il 27 aprile 2016, sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati (GDPR).

<sup>67</sup>Art. 13 del GDPR.

<sup>68</sup>Art. 25 del GDPR.

Operativamente soggetto obbligato tenuto a conservare

- a) Wc d ] U` X Y ]` X c Wi a Y b h ]` U We i ] g ] h ]` ] b` c WWU g ] c b Y` X Y`
  - b) ` Đ c f ] [ ] b U` Y ž` c j j Y f c` Wc d ] U` Ua Vigente, delle Zcrittore Wregistrazion
- inerenti le operazioni.

In relazione alle operazioni Wi ]` U`` di b h c` V Ł ž` ` Đ c V V`` [ c` X ]` Wc b g Y f  
 Wi ]` g ]` j Y f ] Z ] W\ ]` i b soggetto obbligato ed i] c b d X f ]` Ue i l Y g b h d Y i f` d h c ] g a ] c n ] U c l  
 X Y`` W` ] Y b h Y ž` Wc b` c` g Y b n U` f U d d f Y g Y b h U b n U" ` @ Đ ] b W U f ]  
 trasferimento di mezzi di pagamento, oppure la stipulazione di atti negoziali in nome o per conto  
 del cliente. In tali casi, il soggetto obbligato dovrebbe agire in qualità di mero intermediario del cliente, utilizzando  
 seconda del mandato ricevuto, fondi messi a disposizione dal cliente. Tali operazioni devono essere oggetto di adeguata verifica solo se i mezzi di pagamento trasmessi o m  
 importo pari o superiore a 15.000 euro.

In via esemplificativa possono ipotizzare le seguenti casistiche trendono operante la dispositi  
 conservazione dei dati con riferimento alla data, importo, causale e mezzi di pagamento u

- f* fondi messi a disposizione del cliente allo scopo di effettuare operazioni mobiliari o
- f* fondi ricevuti dal cliente allo scopo di dare esecuzione contrattuale ad impegni di  
 h f U g Z Y f ] a Y b h c` c` a c j ] a Y b h U n ] c b Y` U` ` Đ ] b h Y f
- f* fondi ricevuti dal cliente allo scopo di intervenire in occasione di operazioni di acquisto o di  
 attività mobiliari o immobiliari;
- f* Z c b X ]` f ] W Y j i h ]` X U`` W` ] Y b h Y` U`` Z ] b Y` X ]` X c  
 X Y ]` a Y n n ]` b Y W Y g g U f ] ;` U` ` Đ Y g Y W i n ] c b Y` X Y` ` Đ
- f* fondi ricevuti dal cliente al fine di effettuare pagamenti a soggetti privati o pubbl
- f* fondi ricevuti dal cliente al fine di pagare imposte, tasse e contributi previdenziali;
- f* fondi ricevuti dal cliente al fine di dare corso a disposizioni di natura patrimoniale o patti di fami

Qualunque sia il sistema di conservazione prescelto, è necessario individuare in maniera esplicita i soggetti legittimati  
 alimentare il sistema di conservazione e quelli che possono accedere ai dati conservati.

La conservazione deve consentire quanto meno di ricostruire univocamente:

- < nel caso di prestazioni professionali:
  - a) ` U` X U h U` X Y`` Wc b Z Y f ] a Y b h c` X Y` ` Đ ] b W U f ] Wc /
  - b) ]` X U h ]` ] X Y b h ] Z ] W U h ] j ]` X Y`` informazioni sullo scopo è la natura  
 del rapporto o della prestazione;

<sup>69</sup>Vd. art. 31, co. 2, D.lgs. n. 231/2007.  
<sup>70</sup>Vd. definizione di operazione in art. 1 del Decreto % ž` Wc " ` & ž` ` Y h h " ` h Ł  
 l'operazione: l'attività consistente nella movimentazione, nel trasferimento o nella trasmissione di mezzi di  
 compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale; costituisce operazione anche la stipulazione di un atto  
 patrimoniale, rientrante nell'esercizio dell'attività professionale o commerciale;  
<sup>71</sup>J X " ` d U f " ` ` [ A c X U` ] h {` X ]` Wc b g Y f j U n ] c b Y Ā "

« b Y ` ` WU g c ` ] soggetto obbligato al pagamento (la movimentazione o il trasferimento di denaro, il pagamento, oppure la stipulazione di atti negoziali a contenuto patrimoniale per conto del cliente di importo pari o superiore a 15.000 euro, in aggiunta a quanto sopra indicato:

- c) ` U ` X U h U ž ` ` Đ ] a d c f h c ` Y ` ` U ` WU i g U ` Y ` X Y ` ` Đ c d Y f U n
- d) i mezzi di pagamento utilizzati.

Di seguito si forniscono alcune indicazioni in merito a tali prestazioni.   
 U ` ` Đ c V V ` ] [ c ` X ] ` Wc b g Y f j U n ] c b Y "

Una prima distinzione deve essere fatta per le prestazioni che sono ricomprese in quelle a rischio significativo.

Per tali categorie di prestazioni [ c ` Y ` h Y Wb ] W \ Y ` d f Y j Y X c b c ` a c U ` ] h { Wc b g Y [ i Y b h Y a Y b h Y ž ` X Y ` ` Wc b h Y b i h c ` X Y ` ` Đ c V V ` ] [ c ` X ] ` W

Prestazioni professionali	Operatività
Collegio sindacale senza funzionari di registro e conti	Acquisire e conservare copia del verbale di nomina
Apposizione del visto di conformità su dichiarazioni	Acquisire copia del documento di identità da conservare nel fascicolo intestato al cliente
Predisposizioni di interpelli con richiesta di chiarimenti contestualizzati a casi concreti con inoltri alle Agenzie fiscali	Acquisire copia del documento di identità da conservare nel fascicolo intestato al cliente
Risposte a quesiti di carattere fiscale e societario (si chiede quale sia la corretta soluzione in base alla legge della fattispecie prospettata. Il quesito può essere astratto o contestualizzato con dati oggettivi di valore). <i>Præ veritate</i>	
Incarico di curatore, commissario giudiziale e liquidatore nelle procedure concorsuali (ar. 248 c.c.)	Acquisire e conservare una copia della nomina da conservare nel fascicolo intestato al cliente
Liquidatore di società nominato dal tribunale (art. 248-bis c.c.)	
Attività degli amministratori giudiziari (Leg. 4.2.2010 n. 14)	
Commissario giudiziale nelle amministrazioni straordinarie	
Incarico di ausiliario giudice incaricato di prestazioni in ambito civile (art. 646 c.p.c.) e penale (art. 227 c.p.c.)	
Amministratore giudiziale (art. 2409 c.c.)	
Operazioni di vendita di beni mobiliari e immobiliari nonché formazione del progetto di distribuzione (art. 3 lett. e) della L. 14.05.2005	
Incarico di custode giudiziale di beni ed aziende (art. 676 c.p.c.)	
Componente Organismo di Composizione del conflitto (art. 193 c.p.c.)	
Componente Organismo di Composizione del conflitto (Leg. 3/2012)	

<sup>72</sup>Vd. Tabella n. 1 della Regola Tecnica n. 2.1, riportata anche nel par. 2.1 della seconda parte delle presenti Linee Guida.

Docenze a corsi, convegni, master e similari, anche mediante formazione a distanza	
Direzione, coordinamento e/o consulenza scientifica e didattica, anche a distanza	
Partecipazione a comitati di redazione e attività editoriali di riviste, periodici, libri e giornali scientifici e letterari	
Redazione e aggiornamento di articoli e saggi, libri, riviste, giornali e banche dati	Acquisire e conservare nel fascicolo professionale
Direzione e/o coordinamento editoriale di riviste, libri, giornali cartacei e on line, banche dati	
Gestione di rubriche tematiche e/o di risposte a quesiti su riviste, periodici, libri, giornali, banche dati ecc.	
Pareri giuridici <i>pro veritate</i> redatti sia oralmente che per iscritto, anche se per il tramite di terze parti	
Componente dell'organismo di vigilanza ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001	Acquisire una copia della delibera del CdA/Consiglio di Amministrazione e conservare nel fascicolo professionale
Invio telematico di Bilanci (elenco soci, verbali di approvazione di bilanci, relazione dei sindaci e revisori) e pratiche varie agli uffici pubblici competenti (tribunali, uffici di pubblica amministrazione, etc.)	Si ritiene applicabile per la trasmissione di dichiarazioni derivanti da attività fiscali e quindi non è richiesto alcun adempimento
Predisposizione presso gli uffici pubblici (SIAE, Ministero delle Attività Produttive, CCIAA e Camere di Commercio) delle pratiche di prima iscrizione e rinnovo per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale (marchi, diritti di privativa, brevetti, software)	Acquisire copia del documento di identità del cliente e conservare nel fascicolo intestato al cliente

Per le prestazioni con rischio inerente poco significativo, abbastanza significativo e molto significativo, si applicano le seguenti norme di conservazione, come da tabella seguente:

Presupposto:	Operatività:
<b>Adeguate verifiche</b>	<p>Le verifiche sono da svolgersi presso l'istituzione emittente o presso il soggetto obbligato, al compimento della prestazione professionale, indipendentemente dal versamento del corrispettivo o dalle modalità e dalla tempistica di consegna del documento.</p> <p>Le verifiche sono da svolgersi presso l'istituzione emittente o presso il soggetto obbligato, al compimento della prestazione professionale, indipendentemente dal versamento del corrispettivo o dalle modalità e dalla tempistica di consegna del documento.</p>

	<p>formata a mezzo posta elettronica, non necessariamente in questo ambito si evidenzia come la dichiarazione del cliente del Decreto, con evidenza dell'U h U X Y Wc b i b X c Wi a Y b h c ] X c b Y c U ] Z ] b come pure la scheda di adeguata verifica</p> <p>Nei casi di prestazioni professionali multiple, diverse assistenze continuative, ai fini della conservazione ve X U h U X Y ` ` Đ ] b W U f ] W c ` d ] - ` f ] g</p> <p>Operativamente, potranno essere conservate in base alla natura della prestazione al fine di individuare Wc b Z Y f ] a Y b h c X Y ` ` Đ ] b W U f ] Wc</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mandato professionale;</li> <li>- dichiarazione del cliente ex art. 22 del Decreto</li> <li>- comunicazione al cliente di avvio della prestazione professionale;</li> <li>- comunicazione del cliente in cui si individuino i incarichi a d ] W ] h c ] ` ` Wc b Z Y f ] a</li> <li>- comunicazione del professionista della rete/negozio g h i X ] c U g g c W ] U h c ] b Wi ]</li> <li>- comunicazione di conferimento di incarico X Y ` ` Đ c f [ U b ] n n U n ] c b Y X Y `</li> <li>- comunicazione di conferimento di incarico rilevato b Y ] a c X i ` ] d Y f ` ` c g j c ` cliente;</li> <li>- autocertificazione del professionista sottoscritta avente ad oggetto il conferimento di incarico al cliente</li> <li>- scheda di adeguata verifica</li> </ul>
<p><b>Adeguata verifica</b></p> <p><u>Dati identificativi del cliente, con</u> <u>Y Z Z Y h h ] j c ` Y ` X Y `</u></p>	<p>@ Đ Y ` Y a Y b h c ` Wc g h ] h i h ] j c ` X Y `</p> <p><b><u>Cliente persona fisica:</u></b></p> <p>Il professionista avrà cura di conservare i dati identificativi forniti dal cliente esecutore j Y f ] Z ] W U h ] ` k X Y ` ` Đ U X Y [ i U h U ` j Y f ] Z ] W U .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nome e cognome</li> <li>- luogo e data di nascita</li> <li>- residenza anagrafica e domicilio, ove diverso da anagrafica</li> <li>- estremi del documento di identificazione</li> <li>- codice fiscale, ove assegnato</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- copia in formato cartaceo o elettronico di X Đ] X Y b h ] h { ' f l X Y ` ' W ` ] Y b h Y di validità o altro documento di riconoscimento ai sensi della normativa vigente.</li> </ul> <p>7 c b g Y f j Y f { ž ' ] b c ` h f Y ž ' ] titolare effettivo c f b ] h ] ' X U ` ' W ` ] Y b h Y ' c ' X c V V ` ] [ \ ] ' X Y ` ` Đ U X Y [ i U h U ' j Y f</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nome e cognome</li> <li>- luogo e data di nascita</li> <li>- residenza anagrafica e il domicilio, ove diversa residenza anagrafica</li> <li>- il codice fiscale, ove assegnato</li> </ul> <p><b><u>Cliente diverso da persona fisica</u></b></p> <p>B Y ` ` U ' a U [ [ ] c f ' d U f h Y ' X Y ] ' W U e i Y ` ` U ' X Y ` ` g c [ [ Y h h c ' W gestione f U d d f Y g Y b h U b n U ' f l e i U ` ] ' e i Y ` i b ] W c ž ' U ] ' W c b g ] [ ` ] Y f ] ' X ] ' ecc.)</p> <p>Nel caso di cliente diverso da persona fisica, il professionista di conservare seguiti d' ] X Y b h ] Z ] W U h ] amministratore unico, consigliere di amministrazione X Y ` Y [ U h c ž ' Y W W " Ł ' Y ' j Y f ] Z ] W verifica:</p> <p>7 c b ' f ] Z esecutore b h c ' U ` ` Đ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nome e cognome</li> <li>- luogo e data di nascita</li> <li>- residenza anagrafica e il domicilio, ove diversa residenza anagrafica</li> <li>- estremi del documento di identificazione</li> <li>- codice fiscale, ove assegnato</li> <li>- copia in formato cartaceo o elettronico di X Đ] X Y b h ] h { ' X Y ` ` ita o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente.</li> </ul> <p>Con riferimento al cliente diverso da persona fisica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- denominazione</li> <li>- sede legale</li> <li>- codice fiscale, ove assegnato</li> </ul>
--	---

	<p>Conserverà, inoltre, i seguenti dati e informazioni forniti dal cliente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nome e cognome</li> <li>- luogo e data di nascita</li> <li>- residenza anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica</li> <li>- codice fiscale, ove assegnato</li> </ul> <p>In presenza di elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento illecito, il professionista dovrà conservare la documentazione acquisita secondo le indicazioni fornite dalla tecnica n. 2.5.</p>
<p><b>Adeguate verifica</b> <u>Informazioni sullo scopo e natura della prestazione</u></p>	<p>Il professionista dovrà osservare in funzione della classificazione di rischio attribuita al cliente dal professionista.</p> <p>Il professionista avrà cura di conservare la documentazione contenente i dati e le informazioni forniti dal cliente allo scopo e alla natura della prestazione professionale richiesta. Le ulteriori informazioni acquisite in base al livello di rischio delle relazioni intercorrenti dovranno essere conservate anche nel mandato professionale, o nella documentazione precontrattuale, ovvero desumibile direttamente dalla documentazione stessa, o in altro modo, al fine di predisporre adempimenti previsti senza oneri a carico del professionista (ad es. nomina di revocato).</p>
<p><b>Adeguate verifica</b> <u>Controllo costante</u></p>	<p>Per le prestazioni continuative il soggetto obbligato a conservare i dati e le informazioni attese dovrà sottoporre a controllo costante secondo la periodicità prestabilita.</p>
<p><b>Operazioni (quando il professionista agisce in nome e per conto del cliente)</b> <u>Data, importo e causale</u></p>	<p>Il professionista dovrà conservare copia dei bonifici attestanti il trasferimento di mezzi di pagamento trasmessi o movimentati di importo superiore a 15.000 euro.</p> <p>Il professionista dovrà conservare la documentazione che risulta la data in cui il pagamento (ad es. contabile bancaria), ovvero l'atto negoziale compiuto, è stato eseguito in nome e per conto del cliente.</p>

<p><b>Operazioni (quando il professionista agisce in nome e per conto del cliente)</b></p> <p><u>Mezzi di pagamento utilizzati</u></p>	<p>professionista avrà cura di copiare e conservare altro dato info relativo ai mezzi di pagamento utilizzati (vd. allegato seguente classificazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- denaro contante</li> <li>- assegni bancari</li> <li>- assegni postali</li> <li>- assegni circolari</li> <li>- altri assegni a essi assimilabili o equiparabili</li> <li>- vaglia postali</li> <li>- ordini di accreditamento o di pagamento</li> <li>- carte di credito</li> <li>- altre carte di pagamento</li> <li>- polizze assicurative trasferibili</li> <li>- polizze di pegno</li> <li>- ogni altro strumento a disposizione che permette di movimentare o acquisire, anche per via telematica, valori o disponibilità finanziarie</li> </ul>
--	---

È inoltre oggetto di conservazione il documento di autovalutazione del rischio di cui è obbligato il professionista.

I documenti, i dati e le informazioni acquisiti sono conservati per la durata della prestazione e per un periodo successivo alla cessazione della prestazione.

<p>Al fine di individuare la data di cessazione della prestazione professionale, il professionista deve conservare i seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&lt; Wc a i b ] W U n ] c b Y ` ` U ` ` W ` ] Y b h Y ` X ] ` W Y g g U n ] c b Y ` X</li> <li>&lt; Wc a i b ] W U n ] c b Y ` X Y ` ` W ` ] Y b h Y ` X ] ` W Y g g U n ] c b Y `</li> <li>&lt; comunicazione del collega subentrante alla prestazione professionale;</li> <li>&lt; ` Y h h Y f U ` X ] ` Wc b g Y [ b U ` X Y ` ` U ` X c W i a Y b h U n ] c b Y</li> <li>&lt; altro documento in cui si possa individuare la cessazione del rapporto professionale.</li> </ul>
--

<sup>73</sup>Vd. Prima Parte delle presenti Linee Guida.



certificazione di attribuzione del codice fiscale X Y ` ` Ð 5 [ Y b n ] U ` X Y ` ` Y ` 9 b h	- la denominazione/ragione sociale e sede della società/ente cliente  - ` Y ` ] b Z c f a U n ] c b ] ` f Y ` U poteri di rappresentanza del soggetto che agisce per conto della società/entità  - le informazioni relative alle modifiche anagrafiche dei dati inizialmente acquisiti
Codice fiscale (eventuale) Partita IVA	Ove non presente in altra documentazione (visura R.I., dichiarazione del Cliente, atto notoria)
Incarico professionale (o qualora le informazioni non siano già ricomprese nella dichiarazione del cliente nella scheda di adeguata verifica)	Copia o riferimenti del mandato professionale o verbale, al fine di documentare l'attività svolta dal professionista e le successive variazioni. Le indicazioni potrebbero essere contenute nella Dichiarazione antiriciclaggio resa dal cliente o nella Scheda di adeguata verifica
Scheda di adeguata verifica (affini della dimostrazione) X Y ` ` Ð U j j Y b i h c ` U X Y a d ] a Y  (Vd. Modello AV.3)	
Dichiarazione resa dal cliente  (Vd. Modello AV.4)	- sul titolare effettivo e sulle relazioni intercorrenti tra il titolare effettivo e tra cliente ed esecutore - sulla presenza di persone politicamente esposte - sullo scopo e sulla natura della prestazione c ` X Y ` ` Ð c d Y f U n ] c b Y - g i ] ` a Y n n ] ` Y W c b c a ] W ] ` Y c ` ] b g h U i f U r i f e r e n t e ) Ð U h h ] j ] f
Scheda di valutazione del rischio di riciclaggio	Un documento firmato dal professionista che attesti il livello di rischio effettivo di riciclaggio del cliente e alla prestazione professionale (ALLEGATO AV)
Attestazione di verifica da parte di terzi	Copia dei documenti acquisiti in sostituzione della verifica da parte del terzo: copia dei documenti di adeguata verifica, come X U ` ` Ð U f h " ` & + ž ` W c " ` ` ` X Y
Documentazione in base alla quale si è verificata la possibilità (o la necessità) di applicare obblighi semplificati (o rafforzati) di adeguata verifica	Estratto da banca dati che individua il cliente come persona che riporta notizia con informazioni di carattere penale relativi al cliente, etc.
Documenti per il controllo costante ed eventuale aggiornamento della scheda del rischio riciclaggio/	Al fine di documentare il controllo costante ed eventuale aggiornamento della scheda del rischio riciclaggio/

	rischio nel caso si modifichi il livello precedentemente autorizzato (LEGATOAV.1)
Documentazione o attestazioni comprovanti la consistenza patrimoniale e/o la capacità di prestazione professionale per il cliente (p.e. ultima dichiarazione dei redditi, approvato, lettera di referenze di un Istituto di mezzi di pagamento) e di presentazione di un soggetto destinatario di obblighi antiriciclaggio, ecc.)	Nei casi di adeguata verifica rafforzata il professionista ritenga necessario approfondire la coerenza delle disponibilità del cliente
Visura camerale completa per codice per la verifica delle cariche sociali (ammesse) e delle procedure concorsuali del legale rappresentante e degli eventuali titolari effettivi	
8 c Wi a Y b h U n ] c b Y \ Y \ W c [ ] i f ] X ] W U \ X Y \ W \ Y b h Y f U d d f Y g Y b h U b n U \ X U j W c a d f Y g U \ U \ W c b g i \ Y b n Y j ] h U f Y \ ] \ d f c W Y X ] a Y b	5 ] \ Z ] b ] \ X Y \ h Y f a ] b Y \ d f l U f h " % , ž \ W c " \ ( Ł \ Y \ ) Y \
G h U a d U \ X Y \ \ Đ Y g ] h c \ X Y \ nelle liste antiterrorismo	Nel caso si renda necessaria una verifica del soggetto che agisce per conto del cliente, il professionista è tenuto a verificare nelle liste delle persone e degli enti associati ad attività di del terrorismo o destinate a essere congelate
Altri documenti, estratti da pubblici registri che il professionista ritenga opportuno conservare	Può essere utile inserire dati, documenti e annotazioni espressamente richiesti dalle norme, costituiscono un supporto alla valutazione delle motivazioni che hanno condotto, o non hanno condotto, il professionista a prestare la prestazione richiesta
Dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di certificazioni del Tribunale in merito ad eventuali procedimenti penali in corso	Nel caso si venga a conoscenza di procedimenti in corso e si ritenga necessario il professionista è tenuto a legare la prestazione professionale con la prestazione professionale richiesta o in corso
Documentazione relativa alla cessazione della prestazione professionale	9 j Y b h i U \ Y \ \ Y h h Y f U \ X ] \ f della cancellazione IVA, cessazione dal Registro Imprese, Decreto di estinzione, ecc. (ove presenti) atti formali la fattura emessa dal professionista a seguito della prestazione ovvero la nota pro forma

<sup>76</sup>Vd. al seguente link del sito della Commissione Europea consolidata di tutte le persone, gruppi ed entità oggetto di congelamento nel territorio (europeo) (la consultazione, gratuita, è possibile). L'elenco comprende i soggetti di cui è stata disposta la congelazione, in base alle informazioni ricevute dalle autorità competenti dei Paesi del G7 e all'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. Al seguente link del sito della Commissione Europea consolidata dei nomi di soggetti ed entità collegati alle organizzazioni terroristiche - Sanzioni finanziarie - per i quali il Consiglio di Sicurezza ha disposto sanzioni finanziarie. Al seguente link del sito del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti consultabile, infine, la lista consolidata delle persone ed entità oggetto di sanzioni finanziarie da parte delle autorità americane (OFAC Office of Foreign Assets Control)

	comprovare la data di chiusura del rapporto X Y ` ` Ð ] b WU f ] Wc
--	--

Per agevolare la composizione/formazione del fascicolo del cliente, il soggetto obbligato dovrà utilizzare la dicitura di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 58/2018, unitamente ad osservazioni esplicative e spazio per annotazioni eventuali del soggetto obbligato.

### 3.2 La conservazione cartacea

Il professionista deve impedire la perdita o la distruzione dei documenti e mantenendo nel tempo le loro caratteristiche e reperibilità. La conservazione dei documenti cartacei si basa, infatti, sul mantenimento del supporto cartaceo, organizzati in modo da comprenderne il contenuto in relazione al contesto di produzione. Al fine di soddisfare il requisito della storicità, tutti i documenti conservati in modalità cartacea dovranno essere sottoscritti dal soggetto obbligato da un suo delegato.

Il fascicolo del cliente relativo agli obblighi antiriciclaggio, che potrà contenere i dati e le informazioni di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 58/2018, operativamente, il fascicolo del cliente potrà essere costituito da un unico raccoglitore, da una o più cartelline e/o più raccoglitori aggregati.

Nel caso in cui i professionisti continuino ad utilizzare il fascicolo cartaceo istituito alla data del 4 luglio 2018, avranno cura di riportare i seguenti dati:

- ◀ nel caso di prestazioni professionali:
  - a) l'oggetto del rapporto;
  - b) la natura del rapporto o della prestazione;
- ◀ in caso di pagamento, oppure la stipulazione di atti negoziali in nome o per conto del cliente, di importo pari o superiore a 15.000 euro, in aggiunta a quanto sopra indicato:
  - c) i mezzi di pagamento utilizzati;

Non è più obbligatorio riportare nei registri i seguenti dati:

- ! attività lavorativa svolta dal cliente e dalla persona per conto della quale agisce;
- ! descrizione sintetica della tipologia di prestazione professionale fornita;
- ! l'attività professionale svolta dal cliente.

È possibile la ricostruzione storica dei dati.

<sup>77</sup>Peraltro non obbligatorie.

In caso di conservazione cartacea alcuni documenti sono conservati in formato elettronico non modificato.

### 3.3 La conservazione informatica

Ai fini della conservazione informatica il professionista è tenuto a avvalersi di:

- ◀ un sistema di backup;
- ◀ un sistema di conservazione affidato in modo totale o parziale a soggetti terzi pubblici o privati, con adeguate garanzie organizzative e tecnologiche.

In entrambi i casi il professionista deve assicurarsi che il sistema di conservazione esterno, i soggetti terzi pubblici o privati dovranno rilasciare apposita attestazione di garanzia del rispetto delle disposizioni 31 e 32 del Decreto.

I documenti informatici, i dati e le informazioni devono essere conservati in cartelle intestate a ciascun cliente. Il professionista deve assicurare che il sistema di conservazione esterno, i soggetti terzi pubblici o privati dovranno rilasciare apposita attestazione di garanzia del rispetto delle disposizioni 31 e 32 del Decreto.

Nel caso in cui il professionista utilizzi un sistema di conservazione informatica, dovrà assicurarsi che il sistema di conservazione esterno, i soggetti terzi pubblici o privati dovranno rilasciare apposita attestazione di garanzia del rispetto delle disposizioni 31 e 32 del Decreto.

- ◀ nel caso di prestazioni professionali svolte dal professionista al cliente:
  - a) la data del conferimento;
  - b) l'oggetto della prestazione e la natura del rapporto o della prestazione;
- ◀ nel caso di prestazioni professionali svolte dal professionista al cliente, in nome o per conto del cliente, di atti negoziali a contenuto patrimoniale in nome o per conto del cliente, di importo pari o superiore a 15.000 euro, in aggiunta a quanto sopra indicato:
  - c) i mezzi di pagamento utilizzati;

Non è più obbligatorio riportare nel predetto registro i seguenti dati:

- ! attività lavorativa svolta dal cliente e dalla persona per conto della quale agisce;
- ! descrizione sintetica della tipologia di prestazione professionale fornita;

Nel caso di utilizzo di un archivio informatico, la procedura adottata individua e distingue i caratteri tecnici del documento informatico.

#### 4. LA CONSERVAZIONE NEGLI STUDI ASSOCIATI E NELLE SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

BY` ` Ð U a V ] h c ` X ] ` i b c ` g h i X ] c ` U g g c W ] U h c # G H D ` ` Ð c V V ` ] [ c @ U ` W c b g Y f j U n ] c b Y ` X Y ] ` X c W i a Y b h ] ` f l Y i n f a t t i , Y e s s e r e t r a z z a t a Y ` W c c univoco archivio per tutti i professionisti sia a livello della stessa sede che presso sedi diverse dello studio, purché ciò non determini ostacoli giuridici (riservatezza, privacy) o logistici per la disponibilità dei documenti.

Per gli incarichi conferiti ad uno studio associato o ad una STP, a fini di semplificazione, potranno essere adottate specifiche procedure al fine di consentire la conservazione dei dati realizzati anche nei casi in cui più professionisti, anche in tempi diversi, rendano nei confronti dello stesso cliente singole prestazioni, eventualmente integrando di volta in volta, per singolo professionista e incarico, la documentazione di lavoro, in modo da garantire la continuità e la completezza delle informazioni, con un costo costante.

I flussi operativi potranno essere organizzati secondo il seguente schema, in cui il titolare dello studio associato/STP (dipendenti, collaboratori) gli adempimenti inerenti alla acquisizione dei dati identificativi e all'aggiornamento, restando a carico dei singoli professionisti di volta in volta, in merito ad ogni dato.

Dipendente/Collaboratore Studio Associato/STP	Professionista A	Professionista B
	<u><b>Prestazioni professionali continue</b></u>	<u><b>Prestazioni professionali continue</b></u>
Dati identificativi: <ul style="list-style-type: none"> <li>&lt; del cliente</li> <li>&lt; del titolare effettivo</li> <li>&lt; X Y ` ` Ð Y g Y W i h</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&lt; Data di conferimento X Y ` ` Ð ] b W U f ]</li> <li>&lt; Informazioni sullo scopo e la natura del rapporto della prestazione</li> <li>&lt; Valutazione del rischio</li> <li>&lt; Esecuzione del contratto a costo costante</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&lt; Data di conferimento X Y ` ` Ð ] b W U f ]</li> <li>&lt; Informazioni sullo scopo e la natura del rapporto della prestazione</li> <li>&lt; Valutazione del rischio</li> <li>&lt; Esecuzione del contratto a costo costante</li> </ul>
	<u><b>Prestazioni professionali occasionali - Operazione</b></u>	<u><b>Prestazioni professionali occasionali Operazione</b></u>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>&lt; Data di conferimento X Y ` ` a r i c o ] b W</li> <li>&lt; Informazioni sullo scopo e la natura del rapporto della prestazione</li> <li>&lt; Valutazione del rischio</li> <li>&lt; data,importo e causa X Y ` ` Ð c d Y f U</li> <li>&lt; mezzi di pagamento utilizzati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&lt; Data di conferimento X Y ` ` Ð ] b W U f ]</li> <li>&lt; Informazioni sullo scopo e la natura del rapporto della prestazione</li> <li>&lt; Valutazione del rischio</li> <li>&lt; data,importo e causa X Y ` ` Ð c d Y f U r</li> <li>&lt; mezzi di pagamento utilizzati</li> </ul>

---

Per gli incarichi conferiti a singoli soci/associati appartenenti allo stesso studio associato o a ciascun professionista in maniera separata, è prevista la possibilità di conservare i documenti in un unico archivio centralizzato a livello di studio associato/STP.

---

<sup>78</sup>Per i clienti per i quali il professionista presta servizio con il medesimo cliente, anche di diversa natura, con un unico incarico, è prevista la possibilità di conservare i documenti in un unico archivio centralizzato a livello di studio associato/STP.